

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 5 agosto 2020, n. 747

Attuazione della D.G.R. n. 1113/2020 – D.D. del 29 luglio 2020, n. 720 - Adozione dell'Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di risorse a Cooperative di garanzia e Consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi, diretti alla concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da micro e piccole imprese, esclusivamente per il tramite di piattaforme di Lending. – Rettifica errori materiali.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti:

- gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 04.02.1997 n. 7;
- la DGR n. 3261 del 28.07.1998 con la quale sono state emanate direttive in ordine alla adozione degli atti di gestione da parte dei dirigenti regionali in attuazione della Legge Regionale n. 7/97 del D. Lgs. N. 29/93 e s.m.i;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30.03.2011 n. 165;
- l'art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l'art. 18 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e successive modificazioni e integrazioni;
- la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";
- il Regolamento UE n. 679/2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016";
- la Delibera 1518 del 31.07.2015 con la quale la Giunta regionale ha adottato il nuovo modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale" integrata con DGR n. 458 del 08.04.2016;
- la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 con la quale è stato conferito alla dirigente Avv. Gianna Elisa Berlingero, l'incarico di direzione della Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi;
- la D.G.R. n. 508 del 08/04/2020, avente ad oggetto: "Deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio 2020, n. 211 "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443". Modifica termine decorrenza incarichi"
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
- la determinazione dirigenziale del 17 maggio 2019, n. 304 con la quale è stato conferito alla dott.ssa Maria Morena Ragone l'incarico di responsabile sulla sub-azione 3.8.a;
- la determinazione dirigenziale del 3 agosto 2020, n. 744 di "Delega di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 45 della L.R. n. 10/2007";
- la L.R. n. 55 del 30.12.2019 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022" (Legge di Stabilità regionale 2020) ;
- la L.R. n. 56 del 30.12.2019 "Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022";
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
- la DGR n. 94 del 04/02/2020 di Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2020. Pareggio di bilancio. Primo provvedimento;

Visti altresì:

- il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- la legge 29 giugno 2019, n. 58 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", che, tra le misure per il rilancio degli investimenti privati, all'art. 18 prevede lo sviluppo di canali alternativi per il finanziamento delle imprese e pertanto la possibilità di concedere garanzie previste dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche per i prestiti concessi mediante piattaforme di social lending e crowdfunding;
- la Delibera 584/2016 della Banca d'Italia recante "Disposizioni per la raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche;
- il documento Occasional Paper della Banca D'Italia denominato: "Il lending-based crowdfunding: opportunità e rischi" pubblicato a marzo 2017;

Premesso che:

- nel proprio percorso di sviluppo degli strumenti di ingegneria finanziaria e finanza innovativa, in linea con l'orientamento espresso in ambito nazionale ed europeo, la Regione Puglia ha elaborato un progetto di rilevante interesse per lo sviluppo economico del territorio, finalizzato all'esplorazione di forme alternative di accesso al credito nel solco del bando Minibond e dell'ulteriore progetto Equity;
- elemento innovativo alla base di tale progetto è il cosiddetto lending-based crowdfunding (LBC), un canale di finanziamento alternativo rispetto agli intermediari finanziari tradizionali e, per mezzo del quale, sempre più famiglie e piccole imprese possono ricevere credito direttamente da una moltitudine di investitori. L'incontro tra domanda e offerta di credito avviene su piattaforme on-line gestite da privati;

Considerato che:

- con D.G.R. 1112 del 16 luglio 2020, la giunta regionale ha provveduto alla programmazione delle risorse ed all'apposizione del visto di regolarità contabile per le somme a copertura di tale progetto, stimate in complessivi Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), di cui Euro 747.734,67 (settecentoquarantasettemilasettecentotrentaquattro/67) destinate esclusivamente a beneficiari della provincia di Foggia; con la medesima delibera, per le stesse finalità, è stato istituito il nuovo capitolo in parte spesa U1401005;
- con D.G.R. 1113 del 16 luglio 2020, la giunta regionale ha approvato le linee di indirizzo per l'avviso in parola, conferendo mandato alla scrivente sezione di procedere all'approvazione dell'avviso con atto dirigenziale in ottemperanza alle linee di indirizzo approvate nonché di assumere tutti gli ulteriori atti e provvedimenti per l'operatività del bando;
- con successiva determinazione dirigenziale del 29.07.2020, n 720 è stato pubblicato l'Avviso e relativi allegati (allegato 1 alla predetta determinazione), pubblicato sul B.U.R.P. n. 110 del 30.07.2020, nominato il R.U.P. nella persona della funzionaria Maria Morena Ragone, nonché effettuata la prenotazione della spesa;

Rilevato che:

- con determinazione dirigenziale del 3 agosto 2020, n. 744 la dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ha delegato ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2007, in assenza della dirigente Claudia Claudi, a ciascun funzionario di posizione organizzativa, le attività relative, tra le altre, all'adozione di atti dirigenziali;
- per mero errore materiale, all'interno dell'allegato 1 di cui alla citata determinazione dirigenziale del 29.07.2020, n. 720 sono presenti dei refusi che è necessario rettificare, procedendo altresì, alla ripubblicazione dell'Avviso e dei relativi allegati;
- alla data di adozione del presente atto, la dirigente Claudia Claudi risulta assente e che, pertanto, l'adozione dell'atto dirigenziale deve essere effettuata dalla funzionaria P.O. secondo la delega indicata.

Si ravvisa, pertanto, la necessità di procedere alla rettifica dei suddetti errori materiali ed alla ripubblicazione del suddetto avviso (allegato 1 alla presente).

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili ai sensi della D. Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni

Si dichiara che la presente determinazione non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiunto rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate;
- di rettificare e riapprovare l'allegato 1 alla presente determinazione contenente l'Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di risorse a favore di Cooperative di garanzia e Consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi, diretti alla concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da micro e piccole imprese, esclusivamente per il tramite di piattaforme di Lending ed i relativi allegati;
- di fare salvi i termini per la presentazione della domanda di partecipazione che decorrono dalla precedente pubblicazione sul B.U.R.P. n. 110 del 30.07.2020.

Il presente provvedimento:

- viene redatto in unico esemplare digitale ed è immediatamente esecutivo;
- viene pubblicato sui portali: www.regione.puglia.it – Trasparenza – Provvedimenti, www.sistema.puglia.it e sul B.U.R.P.;
- viene trasmesso in formato digitale al Segretariato Generale della Giunta Regionale

**Su delega della dirigente di Sezione
(giusta D.D. n. 744/2020)
La responsabile di posizione organizzativa
Maria Morena Ragone**



Regione Puglia

Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di risorse a Cooperative di garanzia e Consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi, diretti alla concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da micro e piccole imprese, esclusivamente per il tramite di piattaforme di Lending.

Articolo 1

(Premesse)

1. Con le risorse di cui al presente avviso, le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi assegnatari dei relativi fondi, possono garantire operazioni di credito che costituiscono aiuti in favore dei soggetti di cui al successivo comma 2, ai sensi del Regolamento Europeo 1407/2013, erogati esclusivamente per il tramite di piattaforme di lending (anche attraverso società SPV, Special Purpose Vehicle, ad esse correlate), attraverso una pluralità di investitori pubblici e/o privati;
2. I destinatari degli aiuti di cui al precedente comma 1 sono le microimprese e le imprese di piccola dimensione così come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06 maggio 2003. Nella precedente definizione, inoltre, sono da intendersi ricompresi i liberi professionisti e lavoratori autonomi in quanto equiparati alle micro e piccole imprese come esercenti attività economica, in analogia all'art.12 della legge n. 81 del 22 maggio 2017.
3. La legge 29 giugno 2019, n. 58 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", tra le misure per il rilancio degli investimenti privati, all'art. 18 prevede lo sviluppo di canali alternativi per il finanziamento delle imprese e pertanto la possibilità di concedere garanzie previste dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche per i prestiti concessi mediante piattaforme di social lending e crowdfunding;
4. La normativa comunitaria riconosce ed incentiva l'utilizzo di piattaforme alternative di negoziazione, prevedendo, all'art. 23 del regolamento UE n. 651/2014, la compatibilità con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e l'esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato degli eventuali aiuti aventi le caratteristiche previste dall'articolo di riferimento;
5. Ai fini del presente avviso, per "social lending" o "lending" si intende lo strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, compresi investitori istituzionali, tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un

- progetto; ai fini del presente avviso, sono da considerarsi esclusivamente le richieste di finanziamento presentate da soggetti identificabili come micro e piccole imprese.
6. Con la “Valutazione ex ante degli Strumenti Finanziari nella forma delle garanzie dirette e di portafoglio (tranché cover) e del Risk sharing loan da attivare nell’ambito del Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020”, pubblicata in data 12.05.2017, la Regione ha constatato un fallimento di mercato in ordine alla concessione di garanzie per circa 1,4 miliardi di Euro nell’intero periodo di programmazione, pertanto il presente bando contribuisce, insieme ai bandi su garanzia diretta e finanziamento del rischio già emanati, al contrasto di tale fenomeno.
 7. Con deliberazione del 16 luglio 2020 n. 1112, la Giunta Regionale ha previsto la destinazione di 3 milioni di euro, di cui € 747.734,67 riservati a beneficiari della Provincia di Foggia, per la realizzazione da parte della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi di un progetto finalizzato alla dotazione di un fondo di garanzia per le micro e piccole imprese pugliesi per favorirne l’accesso al credito mediante piattaforme di lending.
 8. Con deliberazione del 16 luglio 2020 n. 1113, la Giunta Regionale ha approvato le linee di indirizzo per la pubblicazione del presente avviso.

Articolo 2

(Finalità)

1. Con il presente Avviso la Regione Puglia intende al contempo:
 - proseguire nel proprio percorso di sviluppo degli strumenti di ingegneria finanziaria e finanza innovativa, in linea con l’orientamento espresso in ambito nazionale ed europeo, esplorando forme alternative di accesso al credito nel solco del bando Minibond e del progetto Equity;
 - promuovere lo sviluppo delle micro e piccole imprese, anche nei processi di internazionalizzazione, favorendo l’accesso al credito attraverso strumenti di finanza innovativa, social lending, al fine di :
 - ✓ velocizzare i tempi di erogazione dei prestiti, fortemente abbattuti rispetto al sistema bancario;
 - ✓ ridurre il costo dell’intermediazione finanziaria;
 - ✓ migliorare le condizioni finanziarie delle micro e piccole imprese aumentando l’offerta di credito a loro diretta e permettendo di ridurre la dipendenza dal debito bancario;
 - ✓ diversificare il portafoglio investimenti per famiglie e investitori istituzionali;
 - concorrere, attraverso la costituzione di una efficace ed efficiente rete di Confidi, al perseguimento degli obiettivi di politica industriale regionale per il medio – lungo periodo;
 - assicurare nel breve – medio periodo adeguate risorse per sostenere la crescita in atto del sistema produttivo regionale anche attraverso la rete dei confidi.

Articolo 3**(Disponibilità finanziaria)**

1. Al presente bando sono destinati complessivamente € 3.000.000,00 (tremilioni/00) di cui € 747.734,67 (settecentoquarantasettemilasettecentotrentaquattro/67) destinati esclusivamente a beneficiari della provincia di Foggia, giusta deliberazione della giunta regionale del 16 luglio 2020, n.1112.
2. Le risorse pubbliche saranno suddivise in 10 lotti complessivi del valore di Euro 300.000,00 ciascuno. Ognuno dei soggetti di cui al successivo art. 4, comma 1, lett. a), b) c) e d) potrà risultare aggiudicatario inizialmente al massimo di n. 1 lotto. Nel caso superino la soglia di 84 punti, il primo classificato risulta affidatario di tre lotti, il secondo di due.
3. Le garanzie non devono superare l'80% dell'importo dei prestiti concessi alle imprese. Il *moltiplicatore* (cd. Rapporto di *gearing*) è pari a 4.
4. La garanzia potrà essere concessa su finanziamenti di importo massimo pari ad Euro 30.000,00.
5. I finanziamenti sottostanti alle garanzie impegnate relativamente al primo lotto aggiudicato devono essere erogati entro 12 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di finanziamento; il prestito sotteso alla garanzia potrà avere durata massima pari a 10 anni.
6. Ove, all'esito della procedura, sia aggiudicato un numero di lotti inferiore a quelli disponibili si procederà successivamente all'assegnazione dei lotti residui. In particolare, l'assegnazione dei lotti successivi sarà effettuata in ordine cronologico, in favore dei Confidi che ne faranno richiesta e che abbiano concesso garanzie relative a finanziamenti erogati per almeno l'85% del/i lotto/lotti trasferito/i.
7. Dall'aggiudicazione dei lotti successivi, decorrono ulteriori 6 mesi per l'erogazione dei finanziamenti sottostanti alle garanzie impegnate; in ogni caso, tutti i finanziamenti sottostanti il fondo concesso devono essere erogati entro il 31.12.2023.
8. Qualora, i Confidi aggiudicatari non rispettino i termini di cui ai precedenti commi 5 e 7, sono tenuti alla restituzione di tutte le risorse non impegnate, fatti salvi gli effetti delle garanzie erogate. Ove siano successivamente disponibili ulteriori risorse, si proporrà l'assegnazione di tali nuove risorse che sarà effettuata secondo quanto previsto al precedente comma 6;
9. In ogni caso, non sarà riconosciuto da parte della Regione Puglia alcun onere di gestione, commissione o altro beneficio, in favore dei Confidi assegnatari del fondo.

Articolo 4**(Soggetti beneficiari)**

1. Sono ammessi alle agevolazioni di cui al presente Avviso i:
 - a) confidi iscritti, alla data della domanda di accesso, all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del T.U.B.;

- b) confidi coinvolti in operazioni di fusione finalizzate alla nascita di un unico soggetto, avente i requisiti per l'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del T.U.B.;
 - c) confidi iscritti nella sezione dell'elenco generale dedicata ai confidi minori ai sensi dell'articolo 155, comma 4, del T.U.B., ovvero nell'elenco ex articolo 112 del T.U.B., ovvero all'albo di cui all'articolo 106 del T.U.B., che, alla data di presentazione della domanda, abbiano già stipulato contratti di rete, con o senza personalità giuridica, - ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 - finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti e che, alla medesima data, abbiano erogato, nel loro complesso, garanzie in misura pari ad Euro 150 milioni;
 - d) confidi iscritti alla data della domanda di accesso, all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del T.U.B. che, ai fini della integrazione dei requisiti di cui alla successiva lett. e) ed al successivo comma 4, lett. a), si avvalgano di intermediari finanziari in possesso degli stessi, in analogia con l'istituto disciplinato nell'art. 89 (avvalimento) del d.lgs. n. 50/2016 ove compatibile con le norme del presente avviso;
 - e) soggetti di cui alle lettere precedenti a), b), c) e d) dovranno aver erogato garanzie sul territorio della Regione Puglia per un importo almeno pari ad Euro 25 milioni, negli ultimi dieci esercizi già chiusi alla data di approvazione del presente avviso.
2. Relativamente ai confidi di cui al comma 1, lettera b), ai fini dell'accesso alle risorse del presente avviso, il progetto di fusione alla data della domanda di accesso, deve essere già stato deliberato dai competenti organi dei confidi coinvolti, anche se non ancora depositato presso la camera di commercio del luogo ove hanno sede i confidi partecipanti alla fusione.
3. Nell'ambito delle «reti di confidi» di cui al comma 1, lettera c), ai fini dell'accesso alle risorse del presente avviso, devono sussistere le seguenti condizioni:
- a) accentramento presso la «rete», da parte dei confidi aderenti, di servizi e funzioni di natura industriale, tecnologica, commerciale, connessi all'attività tipica svolta dai confidi;
 - b) «programma di rete», dal quale risultino, in maniera chiara, la strategia generale per la crescita, attraverso la rete, della capacità competitiva dei confidi aderenti, i servizi e/o le funzioni accentrati presso la rete, i servizi e i prodotti standardizzati e i conseguenti vantaggi operativi e gestionali generati per i confidi aderenti, la gestione delle procedure di recupero in caso di default delle imprese beneficiarie; le modalità di suddivisione dei fondi assegnati nell'ambito della rete; l'indicazione del soggetto capofila (esclusivamente nel caso in cui la rete sia priva di personalità giuridica), il quale sarà firmatario e referente per l'assegnazione del lotto;
 - c) esistenza di un «fondo comune», con dotazione congrua rispetto alle finalità della rete.

4. Ai fini dell'accesso ai fondi, attraverso la commissione di gara, si procederà alla verifica del possesso dei requisiti per la gestione dello strumenti in coerenza a quanto previsto dall'art. 7 del Reg. Delegato (UE) n. 480/2014; i Confidi dovranno altresì essere in regola con i versamenti dei contributi di cui al comma 22, ovvero 23, dell'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni. I soggetti richiedenti (e, per la rete priva di personalità giuridica, il confidi capofila) devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a. abbiano sede legale e/o operativa in Puglia ovvero si impegnino ad aprire una sede operativa in Puglia entro 30 giorni dall'aggiudicazione delle risorse;
 - b. nei loro statuti abbiano previsto il divieto di:
 - distribuire direttamente o indirettamente, utili, avanzi di gestione e riserve alle imprese consorziate e socie;
 - ripartire tra le imprese, nel caso di scioglimento, il patrimonio che residua dopo aver adempiuto a tutte le obbligazioni, con la sola eccezione del rimborso della quota di partecipazione al fondo consortile ed al capitale sociale. Il patrimonio residuo è destinato ad organismi non lucrativi aventi finalità analoghe e connesse a quelli delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi, ovvero in finalità disciplinate dalla legislazione vigente in materia di Confidi.
5. I requisiti di cui alla lettera b del comma 4 devono essere posseduti all'atto della domanda di accesso.
6. I Confidi destinatari del fondo di cui al presente Avviso dovranno impegnarsi a:
- a) tenere una contabilità separata relativa all'attività di prestazione delle garanzie esercitata con le risorse assegnate, tale da consentire la verifica immediata e univoca dei movimenti in entrata e in uscita relativi alle risorse assegnate e la chiara identificazione del conto di provenienza e/o destinazione, con particolare riferimento alle garanzie prestate per le imprese della provincia di Foggia e per la dotazione del fondo ad uso esclusivo di queste ultime;
 - b) restituire le somme ricevute o ancora presenti nel loro patrimonio in caso di scioglimento o di modifica dello statuto in ordine a quanto indicato nella lett. c) del presente articolo 4, comma 5;
 - c) trasmettere al "Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi", una informativa semestrale sull'attività svolta, contenente, tra l'altro, l'indicazione delle modalità di utilizzazione dei trasferimenti ricevuti, da redigersi nei modi e nei termini di cui al successivo art. 12;

- d) applicare, nel rilascio delle garanzie:
- quanto previsto dall'allegato B ("Descrizione dello strumento") all'Accordo di finanziamento, allegato sub. II al presente Avviso;
 - le condizioni indicate nel Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 (de minimis);
 - un moltiplicatore pari a 4 volte la disponibilità delle risorse assegnate (cd. "rapporto di gearing");
 - concedere la garanzia su finanziamenti di importo massimo pari ad Euro 30.000,00; il prestito sotteso alla garanzia potrà avere durata massima pari a 10 anni;
 - concedere garanzia nella misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento richiesto.

Nel caso in cui il soggetto proponente intenda avvalersi dell'ausilio di intermediari finanziari in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4 comma 1 lett e) e comma 4 lett a) la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Articolo 5

(Destinazione degli aiuti)

1. Gli aiuti concessi ai beneficiari finali ai sensi del presente avviso sono erogati a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e riguardano operazioni, di concessione di garanzia su prestiti erogati esclusivamente per il tramite di piattaforme di lending. La garanzia non deve superare l'80% del prestito concesso all'impresa. Il moltiplicatore (cd. Rapporto di gearing) è pari a 4.
2. Le specificazioni delle operazioni ed i progetti ammissibili agli aiuti in garanzia, le modalità di presentazione delle domande di aiuto, i termini di presentazione e i criteri di valutazione delle stesse e le modalità di verifica e controllo delle operazioni agevolate sono descritte nell'accordo di finanziamento e relativi allegati.
3. I destinatari degli aiuti in forma di garanzia sono le micro e piccole imprese ed i liberi professionisti e lavoratori autonomi - in quanto equiparati alle micro e piccole imprese come esercenti attività economica, in analogia a quanto previsto dall'art.12 della legge n. 81 del 22 maggio 2017 - che alla data di presentazione della domanda devono:
 - a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese e se professionisti o lavoratori autonomi essere abilitati ed iscritti agli albi se previsto dalla rispettiva norma professionale;
 - b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e/o sottoposti a procedure concorsuali;

- c) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - d) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
 - e) non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
 - f) non dovere restituire agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
 - g) non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei confronti del destinatario di tali procedure su richiesta dei suoi creditori, così come previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013.
4. Gli aiuti in forma di garanzia possono essere concessi alle imprese di qualsiasi settore ad eccezione dei seguenti:
- a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio;
 - b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;
 - c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato, nei casi seguenti:
 - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
 - e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
 - f) aiuti ad imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;

- g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Articolo 6

(Modalità di presentazione della domanda)

1. Le domande di accesso al fondo devono essere redatte in conformità agli Allegati I, I/a, I/b al presente Avviso, di cui costituiscono parte integrante, e devono essere corredate dalla seguente documentazione:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigenti all'atto di presentazione della domanda;
 - b) copia degli ultimi tre bilanci d'esercizio depositati presso il registro delle imprese, corredata dalla relazione degli organi sociali;
 - c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante:
 - a. l'iscrizione ad uno degli Albi previsti dal precedente art. 4, co. 1, lett. a) b) c) e d);
 - b. il possesso dei requisiti indicati al precedente art. 4, comma 4, lett. a) e b);
 - d) dichiarazione sostitutiva attestante le informazioni relative alle garanzie in essere al 31/12/2019, alle garanzie sul territorio regionale di cui al precedente art. 4 comma 1 lett. e), al patrimonio netto, alle perdite, nonché il costo massimo complessivo (inclusa ogni tipologia di onere e commissione) applicato a carico dei beneficiari finali per l'operazione di garanzia, come meglio specificato al successivo art. 8, ed ogni altro dato o riferimento richiesto dall'allegato (allegato I/a);
 - e) dichiarazione sostitutiva con l'elenco dei contributi pubblici ricevuti relativi a bandi chiusi nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione dell'Avviso, con indicazione della fonte, degli importi, delle eventuali quote restituite. Nell'elenco vanno indicati anche i dati relativi al 2° e 3° avviso Azione 6.1.6 PO FESR Puglia 2007-2013 e del 1° avviso Sub-azione 3.8.a del P.O.R. Puglia FESR- FSE 2014-2020. Per i soggetti di cui al precedente art. 4, comma 1, lett. b), c) e d), l'elenco ed i dati relativi riguardano tutti i confidi partecipanti (allegato I/b);
 - f) il Piano aziendale, la cui adeguatezza valutata da parte della Commissione di gara rappresenta requisito necessario per il prosieguo della procedura di valutazione, da compilarsi secondo lo schema allegato A all'Accordo di finanziamento, a firma del legale rappresentante del Confidi, nel quale siano sviluppati nel dettaglio i seguenti capitoli:
 1. caratteristiche della/e piattaforma/e di lending a favore della/e quali si intende prestare la garanzia;
 2. Strategia di investimento;
 3. Politica delle garanzie;
 - g) i Modelli per il controllo dello Strumento, da compilarsi secondo lo schema allegato C all'Accordo di finanziamento.
2. La presenza e la completezza del Piano aziendale e dei Modelli di controllo, redatti in totale conformità agli Allegati A e C all'Accordo di finanziamento, costituiscono condizione di ammissibilità; tali allegati dovranno

essere debitamente valorizzati dal confidi nelle parti in corsivo, ferme restando le disposizioni già presenti ed inserite dalla Regione, le quali sono da considerarsi obbligatorie.

3. Per i confidi rientranti nelle tipologie di cui al precedente art. 4, comma 1, lettere b) e c), la domanda di cui al comma 1 deve essere sottoscritta dai rappresentanti legali o procuratori speciali di tutti i confidi interessati dall'operazione di fusione, ovvero aderenti al contratto di rete. Alla domanda vanno inoltre allegate, a pena di esclusione, le DSAN attestanti:
 - a. il possesso dei requisiti da parte dei singoli confidi, allegati A o B al presente avviso, inclusa l'attestazione che ciascun soggetto (partecipante alla rete od al progetto di fusione) non partecipa alla presente procedura di evidenza pubblica in proprio o associata o consorziata ed in tutte le altre casistiche in analogia a quanto previsto dall'art. 45 D. Lgs. n. 50/2016;
 - b. copia del progetto di fusione, nel caso di cui al precedente art. 4, comma 1, lett. b) , del contratto di rete e del programma di rete di cui al precedente art. 4, comma 3, lettera b).
4. Per i confidi rientranti nelle tipologie di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera d), nel caso in cui il soggetto proponente intenda avvalersi dell'ausilio di intermediari finanziari in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4, comma 1 lett. e) e comma 4, lett. a) , a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda:
 - a. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, con la quale:
 - 1) attesta il possesso, in capo al soggetto ausiliario, di uno o di entrambi i requisiti di cui al precedente art. 4, comma 1 lett. e) e comma 4, lett. a);
 - 2) si obbliga verso il concorrente e verso la Regione Puglia a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'operazione di cui al presente avviso, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - 3) attesta che il soggetto ausiliario non partecipa alla presente procedura di evidenza pubblica in proprio o associata o consorziata ed in tutte le altre casistiche in analogia a quanto previsto dall'art. 45 D. Lgs. n. 50/2016;
 - b. originale o copia conforme del contratto, in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'operatività dello strumento. Dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.
5. Tutti i documenti in possesso del richiedente devono essere allegati in copia con allegata attestazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445.

Articolo 7

(Indirizzo e termine di presentazione della domanda)

1. La modulistica conforme a quella allegata al presente Avviso è disponibile sul sito: www.sistema.puglia.it.

2. Le domande dovranno essere inoltrate, a pena di esclusione, a mezzo pec all'indirizzo accessoalcredito.regione@pec.rupar.puglia.it a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.P ed entro e non oltre i sessanta giorni successivi, utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso.
3. L'oggetto delle pec per la presentazione della domanda dovrà riportare la seguente dicitura: "Avviso pubblico per la dotazione di fondi rischi – Lending". Le pec non dovranno superare la dimensione di 20 Mb; a tal fine si consiglia di predisporre gli allegati in formato elettronico (pdf) nativo, evitando, laddove possibile, di scansionare la documentazione sottoscritta analogicamente per non appesantire gli invii. In caso di invio multiplo sarà necessario numerare le pec, indicandone anche il numero complessivo (es: 1 di n, 2 di n..... n di n).

Articolo 8

(Ammissibilità e valutazione delle domande)

1. L'ammissibilità e la valutazione delle domande pervenute sarà demandata ad una Commissione, nominata con determina del Dirigente della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi.
2. L'esame di ammissibilità è volto ad accertare il possesso di tutti i requisiti soggettivi richiesti dal presente Avviso.
3. La Commissione in fase di esame di ammissibilità potrà chiedere chiarimenti e/o integrazioni alla domanda presentata assegnando un termine per la loro trasmissione.
4. Terminata la prima fase di ammissibilità, la Commissione procede con la fase di valutazione delle istanze, volta a verificare che i Confidi che abbiano superato la fase di ammissibilità abbiano presentato un Piano aziendale economicamente e finanziariamente sostenibile e coerente con la programmazione regionale, presentino i requisiti in analogia con l'art. 7 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 e superino la soglia minima prevista dal seguente comma 9.
5. La valutazione sarà effettuata anche sulla base dei seguenti criteri:
 1. economico-finanziario;
 2. esperienza e requisiti con riguardo ai volumi di garanzia e alle perdite realizzate;
 3. garanzie ulteriori sul territorio;
 4. costo della prestazione.
6. La Commissione attribuisce un punteggio a ciascun criterio di valutazione sulla base della seguente tabella:

	Criteria	Elemento valutativo	Valore	Punteggio	Punteggio massimo
1	economico-finanziario (ultimo bilancio approvato)	A. Patrimonio netto + altre passività/ garanzie in essere	$A \geq 20\%$	30	30
			$16\% \leq A < 20\%$	23	
			$12\% < A < 16\%$	17	
			$A = 12\%$	13	

2	esperienza e requisiti con riguardo ai volumi di garanzia e alle perdite realizzate	B. Perdite relative a operazioni ammesse negli ultimi 5 esercizi / Volume garanzie concesse negli ultimi 5 esercizi	$B \leq 1,00\%$	30	30
			$1,00\% < B \leq 2,50\%$	23	
			$2,50\% < B \leq 3,00\%$	17	
			$B > 3,00\%$	13	
3	Garanzie ulteriori sul territorio e costituzione di reti con Confidi non vigilati	C1. operazioni di garanzia aggiuntive (negli ultimi 10 anni) concesse a favore di PMI con sede legale e/o operativa in Puglia (art. 8, comma 8) C2. Partecipazione alla presente procedura tramite rete della quale fanno parte confidi non vigilati	C1 aggiuntivo pari a 10.000.000 = 4 C2 = 4 punti	da 4 a 20	20
4	costo massimo (incluso ogni onere e commissione) applicato al beneficiario finale della prestazione per garanzie su linee di credito (non contro garantite) di durata superiore a 36 mesi	D. costo massimo	$P_i = P * (O_{min} / O_i)$ <p>dove: P_i è il punteggio assegnato al soggetto P è il punteggio massimo pari a 100 O_{min} è l'offerta minima pervenuta O_i è l'offerta del soggetto</p> sul punteggio assegnato si opererà arrotondamento alla seconda cifra decimale		20

7. Per le tipologie di confidi di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 4, comma 1, i dati contabili considerati ai fini della determinazione del fondo ai sensi di quanto previsto dal presente articolo, riferiti alle voci ammontare delle garanzie in essere, patrimonio netto, altre passività, perdite e volume garanzie degli ultimi 10 esercizi, sono quelli rappresentati dalla sommatoria dei rispettivi valori di bilancio di tutti i confidi rientranti nel progetto di fusione, come risultanti nel «bilancio di fusione» approvato, ovvero di ciascuno dei confidi aderenti al contratto di rete.
8. È attribuito un punteggio, con un limite massimo di n. 20 punti per offerente così determinato: punteggio pari a 4 punti per ciascun ulteriore pacchetto di € 10.000.000,00 di operazioni di garanzia (negli ultimi 10 anni) concesse a favore di PMI con sede legale e/o operativa in Puglia, rispetto ai € 25.000.000,00 previsti dal precedente art.4 comma 1 lettera e); punteggio pari a 4 punti in caso di partecipazione alla presente procedura tramite rete della quale fanno parte confidi non vigilati.

9. Terminata la fase di valutazione, la Commissione formula la graduatoria dei Confidi sulla base dei punteggi ottenuti. Sono ammessi ai fondi cui al presente Avviso i Confidi che hanno conseguito un punteggio almeno pari a 60 punti. A parità di punteggio verrà considerato il volume complessivo delle garanzie in essere sul territorio a favore di PMI con sede legale e/o operativa in Puglia.

Articolo 9

(Criteri di ripartizione dei fondi)

1. I lotti di cui all'art. 3, comma 2, saranno aggiudicati ai Confidi ammessi tenendo conto della graduatoria di cui al precedente art. 8, comma 9.

Articolo 10

(Accordo di finanziamento)

1. I Confidi ammessi ai benefici in base al presente Avviso saranno convocati per la sottoscrizione dell'Accordo di Finanziamento, il cui schema viene allegato (Allegato II) al presente Avviso, unitamente agli allegati A, B, C. Gli allegati A e C, come indicato dal precedente art. 6, vengono prodotti dai confidi, debitamente valorizzati ove richiesto, unitamente alla domanda di cui al presente Avviso. Le attività di cui al presente avviso saranno quindi disciplinate oltre che dallo stesso, dall'accordo di finanziamento e dai suoi allegati sopra menzionati, sia nelle parti obbligatorie già inserite dalla Regione Puglia, sia nelle parti valorizzate da ciascun confidi partecipante.
2. L'Accordo di Finanziamento disciplina i seguenti aspetti:
- indicazione di un Istituto di Credito (o più Istituti di Credito) operante all'interno dei Paesi dell'Unione europea presso il quale aprire uno (o più) conto corrente sul quale la Regione procederà all'accredito del fondo concesso;
 - obbligo a gestire il fondo erogato in regime di contabilità separata e ad utilizzarlo esclusivamente a dotazione di fondi di garanzia-fondi rischi per le finalità previste dal presente Avviso;
 - impegno del Confidi beneficiario a fornire semestralmente i dati relativi al monitoraggio dell'Azione (art. 12) ed a produrre annualmente la relazione di attuazione;
 - impegno a rispettare le disposizioni previste dal presente Avviso, nonché la normativa europea, nazionale e regionale in materia di aiuti e di fondi di garanzia;
 - copertura della garanzia nel limite massimo dell'80% del prestito concesso all'impresa;
 - moltiplicatore (cd. Rapporto di *gearing*) pari a 4;
 - impegno a garantire la documentazione e le informazioni utili per le attività di monitoraggio e di controllo finalizzata alla verifica della corretta utilizzazione del fondo assegnato, secondo quanto previsto dal presente Avviso nonché dall'accordo di finanziamento e relativi allegati;
 - remunerazione della liquidità trasferita dalla Regione a titolo di trasferimento per effetto del presente Avviso, che dovrà essere allineata alle condizioni di mercato, tempo per tempo rilevabili;
 - utilizzo dei proventi maturati sui fondi rischi finanziati con il presente Avviso;
 - restituzione dei trasferimenti.

3. I Confidi selezionati si impegnano all'utilizzo dei trasferimenti di cui al presente Avviso in maniera conforme al Piano aziendale presentato in sede di offerta e redatto in conformità all'allegato A allo schema di Accordo di finanziamento, nonché alle procedure di controllo di cui all'allegato C allo schema di Accordo di finanziamento.

Articolo 11

(Modalità di erogazione delle risorse per la gestione del fondo)

1. Le risorse concesse per la gestione del fondo sono accreditate presso una o più banche conformemente alle indicazioni del Confido beneficiario.
2. I trasferimenti erogati ai sensi del presente Avviso devono essere iscritti in regime di contabilità separata (con una sezione ulteriormente specificata per i beneficiari aventi sede nella provincia di Foggia), secondo quanto indicato dal precedente art. 4, comma 6, lett. a), e devono essere utilizzati unicamente a dotazione di fondi di garanzia – fondi rischi, esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso.
3. Gli eventuali interessi maturati sui fondi alimentati dai trasferimenti restano vincolati alle finalità di cui al presente Avviso.

Articolo 12

(Monitoraggio periodico)

1. I Confidi beneficiari sono tenuti a fornire semestralmente alla Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, i seguenti dati relativi ai trasferimenti ricevuti:
 1. Numero delle richieste di accesso alla garanzia;
 2. Numero delle domande accolte;
 3. Garanzie erogate:
 - i. Importo totale;
 - ii. Importo medio;
 - iii. Distribuzione per classi di importo, in euro (0,00 -5.000; 5.001-15.000; 15.001-30.000;).
 4. Finanziamenti attivati:
 - Importi totali;
 - Importi medi;
 - Distribuzione per classi di importo, in euro (0,00 -5.000; 5.001-15.000; 15.001-30.000).
 - Operazioni di finanziamento sottese alle garanzie erogate (numerosità e importi):
 - a) capitalizzazione aziendale;
 - b) attivo circolante;
 - c) investimenti in attivi materiali e immateriali.
 5. Ammontare delle garanzie che coprono un importo multiplo di prestiti erogati che sono già arrivati alla data di scadenza del periodo di rimborso dei prestiti sottostanti e per i quali non sono state effettuate richieste di garanzia

6. Caratteristiche delle imprese garantite:

- Province di localizzazione;
- Settore di attività;
- Dimensione.

7. escussioni a valere sulle garanzie (numerosità e importo);

8. previsioni di perdita sulle escussioni (numerosità e importo);

9. accantonamenti per garanzie e impegni a valere sulle garanzie;

10. sintesi delle procedure in corso per il recupero delle somme oggetto di escussione.

Articolo 13

(Controlli)

1. La Regione Puglia potrà svolgere in ogni momento i controlli ritenuti opportuni per accertare la regolarità della gestione dei trasferimenti concessi in relazione a quanto indicato nel presente Avviso. A tal fine potrà richiedere informazioni, dichiarazioni, documentazioni relative all'attività del Confidi, che è obbligato a dare debito riscontro nel termine ingiunto.
2. È fatto obbligo ai Confidi destinatari di consentire, a funzionari di organismi e/o servizi comunitari, nazionali e regionali preposti alle funzioni di controllo, controlli in loco finalizzati alla verifica della correttezza delle procedure poste in essere e della corretta utilizzazione del fondo assegnato.

Art. 14

(Operazioni straordinarie)

1. Nel caso in cui il confidi sia oggetto, prima della scadenza del termine di cui all'art. 3, commi 5 e 7, ovvero del completo esaurimento del medesimo fondo rischi, di operazioni di fusione con altro confidi, il predetto fondo rischi è trasferito, in tutte le sue posizioni creditorie e debitorie in capo al confidi nascente dalla fusione, a condizione che quest'ultimo presenti i requisiti previsti per l'inquadramento in almeno una delle fattispecie di cui all'art. 4, comma 1.

2. Nel caso in cui il confidi presso il quale è istituito il fondo rischi sia oggetto di operazioni di scissione, il fondo è revocato, con le modalità di cui all'art. 15.

3. Relativamente ai confidi di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 4, qualora un confidi, prima della scadenza del termine di cui all'art. 3, commi 5 e 7, ovvero del completo esaurimento del fondo rischi, receda dal contratto di rete, il fondo è revocato nei confronti del predetto confidi con le modalità di cui all'art. 15. Qualora, per effetto della revoca delle somme del fondo a uno o più confidi, l'ammontare delle garanzie complessivamente erogate dai confidi aderenti al contratto di rete risulti inferiore alla soglia di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), la revoca delle somme del fondo è disposta con riferimento a tutti i confidi aderenti alla rete, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15.

4. I confidi che hanno ottenuto il trasferimento comunicano alla Regione Puglia le operazioni straordinarie di cui al presente articolo entro 30 giorni dalla data del loro perfezionamento.

Art. 15

(Revoca del fondo)

1. Il fondo di cui al presente Avviso è revocato dalla Regione Puglia nei seguenti casi:

- a) il confidi abbia reso, in sede di domanda e in qualsiasi altra fase del procedimento, dichiarazioni false o mendaci, ovvero esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- b) il confidi venga posto in liquidazione, ovvero ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatoria e cessazione dell'attività;
- c) relativamente ai confidi di cui alle lettere a) e b), comma 1, dell'art. 4, venga disposta la cancellazione del confidi dall'albo di cui all'art. 106 del TUB;
- d) relativamente ai confidi di cui alla lettera b) comma 1 del precedente art. 4, l'operazione di fusione non si completi;
- e) relativamente ai confidi di cui alla lett. d) comma 1 del precedente art. 4 qualora decada il contratto di avvalimento;
- f) relativamente ai confidi di cui alla lettera c) comma 1, dell'art. 4, l'ammontare delle garanzie complessivamente erogate dai confidi aderenti al contratto di rete risulti, per due esercizi contabili consecutivi, inferiore a euro 150.000.000;
- g) scissione del confidi;
- h) relativamente ai confidi di cui alla lettera c) comma 1, dell'art. 4, il confidi receda dal contratto di rete, ai sensi dell'art. 14;
- i) mancato rispetto da parte del confidi degli obblighi previsti dal presente Avviso e dall'Accordo di finanziamento e relativi allegati.

2. I confidi destinatari del provvedimento di revoca del fondo restituiscono alla Regione Puglia, entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca:

a) un importo pari alla dotazione residua, alla data in cui si è manifestato l'evento alla base del provvedimento di revoca, del fondo rischi, ovvero, nei casi di revoca di cui alla lettera a) del precedente comma 1, un importo pari all'iniziale dotazione del fondo rischi oltre interessi al tasso maturato sui conti;

b) una somma, a titolo di sanzione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del fondo da restituire ai sensi di quanto previsto alla lettera a). La misura della sanzione è innalzata al 20% (venti per cento) al ricorrere della causa di revoca di cui alla lettera h) del comma 1 e nel caso di cui il confidi non abbia comunicato alla Regione Puglia l'avvenuta realizzazione delle operazioni straordinarie di cui all'art. 14 che, ai sensi di quanto stabilito al comma 1, determinano la revoca del fondo, entro il termine previsto dall'art. 14, comma 4, ovvero il verificarsi degli eventi di cui al precedente comma 1 entro trenta giorni dalla data in cui l'evento si è verificato.

3. Le somme recuperate dalla Regione Puglia a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente articolo sono riassegnate nella disponibilità finanziaria di cui all'art. 3.

Art. 16

(Riservatezza e trattamento dei dati)

Tutti i dati forniti in relazione alla procedura di partecipazione al presente Avviso sono trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 G.D.P.R.), del D. lgs. n. 196/2003 (cd. "Codice Privacy") e del d. lgs. di armonizzazione n. 101/2018 ed utilizzati esclusivamente per le finalità relative.

Il trattamento dei dati dei beneficiari finali è disciplinato nel Accordo di finanziamento che verrà sottoscritto con i confidi assegnatari dei fondi.

Titolare del trattamento è la Regione Puglia.

Il designato al trattamento, ai sensi della D.G.R. n. 145/2019, la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi.

Per l'esercizio dei diritti previsti dalla normativa in vigore e per ulteriori informazioni sulla protezione dei dati, è possibile contattare il Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.) all'indirizzo rdp@regione.puglia.it.

Ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:

REGIONE PUGLIA - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Competitività e ricerca dei Sistemi Produttivi, Servizio Infrastrutture aree industriali e produttive e strumenti finanziari
Corso S. Sonnino, 177 – 70121 BARI

Responsabile del procedimento: Avv. M. Morena Ragone

PER INFORMAZIONI

Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Competitività e ricerca dei Sistemi Produttivi,

Corso S. Sonnino, 177, 70121 BARI

Tel. 0805406948– SITO WEB: www.sistema.puglia.it

Si Allegano all'Avviso:

- I – Domanda di accesso al fondo ;
- I/a – dichiarazioni relative all'offerta;
- I/b – elenco contributi pubblici;
- A – DSAN soggetti in fusione;
- B – DSAN soggetti in rete;
- C – DSAN soggetti in avvalimento;
- II – Accordo di finanziamento.
- A – piano aziendale;
- B - descrizione dello strumento;
- C – modelli per il controllo dello strumento.

ALLEGATO I

Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di risorse a Cooperative di garanzia e Consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi, diretti alla concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da micro e piccole imprese, esclusivamente per il tramite di piattaforme di Lending.

Alla Regione Puglia
 Dipartimento Sviluppo Economico,
 Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro –
 Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
 Produttivi
 Servizio Aree Industriali e Produttivi e
 Strumenti Finanziari
 Corso Sonnino, 177
 70121 Bari
accessoalcredito.regione@pec.rupar.puglia.it

Domanda

Avviso approvato con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi n. del ____ pubblicato sul B.U.R.P. n. del

Il sottoscritto _____
 nato a _____ (prov. ____) il _____
 residente in _____ (prov. ____)
 via _____ CAP _____
 in qualità di _____, con sede legale in _____ (prov. ____)
 via _____ CAP _____
 forma giuridica _____ Codice Fiscale _____
 email: _____ pec: _____

presenta domanda

per l'assegnazione di un lotto relativo alla costituzione di un fondo diretto alla concessione di garanzie, a fronte di operazioni di credito, attivate da micro e piccole imprese, esclusivamente per il tramite di piattaforme di lending.

Il/I sottoscritto/i consapevole/i delle sanzioni penali che, in ogni caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

ai fini della valutazione di ammissibilità

- di trovarsi in una delle seguenti condizioni (*selezionare una delle alternative seguenti*):
 - essere iscritto, alla data della domanda di accesso, all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB e di presentare la domanda come confidi singolo;
 - essere coinvolto in operazioni di fusione finalizzate alla nascita di un unico soggetto, aventi i requisiti per l'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB e, pertanto, di presentare la domanda quale legale rappresentante/procuratore speciale dei seguenti confidi:

Confidi	Sede legale

- aver stipulato contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti e che, alla medesima data, abbiano erogato, nel loro complesso, garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro TUB e di presentare la domanda quale rappresentante della rete/procuratore speciale di tutti confidi contraenti:

Confidi	Sede legale

- essere iscritto alla data della domanda di accesso, all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del T.U.B. che, ai fini della integrazione dei requisiti di cui art. 4, comma 1 lett. e) e comma 4, lett. a), si avvalgano di intermediari finanziari in possesso degli stessi, in analogia con l'istituto disciplinato nell'art. 89 (avvalimento) del d.lgs. n. 50/2016, e precisamente:

Confidi	Sede legale

- di essere iscritto nel Registro delle Imprese di _____ al n. _____

- di essere iscritto al Registro prefettizio sezione/settore _____
- di avere¹ sede operativa nella regione Puglia, in, via;
(o, in alternativa)
- che², nel caso risultasse assegnatario del lotto di cui all'Avviso approvato con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, si impegna ad aprire una sede operativa in Puglia entro 30 giorni dall'aggiudicazione delle risorse;
- di essere in possesso del requisito di cui all'art. 4, comma 1, lett. e) dell'Avviso;
- che, nel caso risultasse assegnatario del lotto di cui all'Avviso approvato con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, si impegna a rispettare tutti gli obblighi indicati nell'articolo 4 del medesimo avviso;
- *nell'ipotesi di cui all'art. 4, co. 1, lett. c)* che nel caso risultasse beneficiario dei contributi di cui all'Avviso, il confidi che gestirà il lotto è _____ (*indicare la rete o il confidi gestore*);
- di essere in regola con i versamenti dei contributi di cui al comma 22, ovvero 23, dell'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni;
- di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in stato di scioglimento o liquidazione, non sottoposto a procedure concorsuali per insolvenza o di cessazione dell'attività;

CHI EDE

di concorrere all'aggiudicazione dei lotti di cui all'art. 3 dell'Avviso.

Allega³ alla domanda la seguente documentazione:

Per la valutazione di ammissibilità:

Per ciascun confidi (singolo, aderente, avvalente, ausiliario)

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigenti all'atto di presentazione della domanda;
- b) copia degli ultimi tre bilanci d'esercizio depositati presso il registro delle imprese, corredati dalla relazione degli organi sociali;
- c) elenco delle eventuali convenzioni con le piattaforme di lending;

¹ Inserire se il soggetto proponente dispone di una sede operativa nella regione Puglia.

² Inserire solo ove non sia già esistente un'unità operativa nella regione Puglia.

³ I documenti in possesso del richiedente devono essere allegati in copia con attestazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445.

- d) piano aziendale, redatto sul modello Allegato A allo schema di Accordo di finanziamento (per il solo confidi capofila laddove ne ricorra la fattispecie);
- e) modelli di controllo dello Strumento, redatto sul modello Allegato C allo schema di Accordo di finanziamento (per il solo confidi capofila laddove ne ricorra la fattispecie).

Inoltre, allega:

Nel caso di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) dell'Avviso (fusione)

- f) progetto di fusione, deliberato dai competenti organi dei confidi coinvolti e depositato presso la camera di commercio del luogo ove hanno sede i confidi partecipanti alla fusione;
- g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000 da parte di ciascuno dei soggetti partecipanti al progetto di fusione, redatta sulla base dello schema allegato A alla presente domanda, attestante i requisiti di ammissibilità dei confidi coinvolti nell'operazione di fusione;
- h) procure speciali rilasciate al confidi istante da parte di tutti i confidi coinvolti nel progetto di fusione.

Nel caso di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) dell'Avviso (rete):

- i) programma di rete, a firma di tutti i confidi aderenti, dal quale risultino, in maniera chiara: la strategia generale per la crescita, attraverso la rete, della capacità competitiva dei confidi aderenti; i servizi e/o le funzioni accentrati presso la rete; i servizi e i prodotti standardizzati e i conseguenti vantaggi operativi e gestionali generati per i confidi aderenti; la gestione delle procedure di recupero in caso di default delle imprese beneficiarie; l'esistenza di un fondo comune, con dotazione congrua rispetto alle finalità della rete;
- j) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000 da parte di ciascuno dei soggetti partecipanti alla rete, redatta sulla base dello schema allegato B alla presente domanda, attestante i requisiti di ammissibilità dei confidi aderenti al contratto di rete;
- k) ove necessario, procure speciali rilasciate al confidi istante da parte di tutti i confidi aderenti al contratto di rete;
- l) dichiarazione sostitutiva ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000 attestante che i soggetti aderenti non partecipano alla presente procedura di evidenza pubblica in proprio o associata o consorziata o aderenti ad altre reti in analogia all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) dell'Avviso (avvalimento):

- m) originale o copia conforme del contratto, in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'operatività dello strumento;
- n) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, redatta sulla base dello schema allegato C alla presente domanda, con la quale:
 - 1) attesta il possesso, in capo al soggetto ausiliario, di uno o di entrambi i requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere e) e comma 4, lett. a);
 - 2) si obbliga verso il concorrente e verso la Regione Puglia a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'operazione di cui al presente avviso, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - 3) attesta che il soggetto ausiliario non partecipa alla presente procedura di evidenza pubblica in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016.

Allega, altresì, per la valutazione dell'offerta:

- o) dichiarazione relativa all'offerta tecnica, sul modello predisposto dalla Regione (allegato I/a);
- p) dichiarazione sostitutiva con l'elenco dei contributi pubblici ricevuti relativi a bandi chiusi nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione dell'Avviso, con indicazione della fonte, degli importi, delle eventuali quote restituite. Nell'elenco vanno indicati anche i dati relativi al 2° e 3° avviso Azione 6.1.6 PO FESR Puglia 2007-2013 e del 1° avviso Sub-azione 3.8.a del P.O.R. Puglia FESR- FSE 2014-2020. Per i soggetti di cui al precedente art. 4, comma 1, lett. b), c) e d), l'elenco ed i dati relativi riguardano tutti i confidi partecipanti (all.I/b);
- q) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata digitalmente dal legale rappresentante del/dei confidi, contenente i dati del certificato camerale, necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011, con allegate le dichiarazioni sostitutive di tutti i titolari di cariche e/o qualifiche e dei loro famigliari maggiorenni conviventi, firmate digitalmente o con firma autografa e copia del documento di identità. Nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, lett. b), c) e d) dell'Avviso, tale documentazione dovrà essere prodotta anche da tutti i soggetti aderenti, avvalenti, ausiliari. I modelli sono reperibili sul sito delle Prefetture territorialmente competenti.

Autorizza il trattamento dei dati prodotti con la documentazione relativa alla presente istanza, ex Regolamento (UE) 2016/679, D.Lgs. n. 196/2003 e D. lgs. N. 101/2018 ai fini della presente procedura.

Firmato digitalmente
dai Legali Rappresentanti

ALLEGATO I/a

Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di risorse a Cooperative di garanzia e Consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi, diretti alla concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da micro e piccole imprese, esclusivamente per il tramite di piattaforme di Lending

DICHIARAZIONI RELATIVE ALL'OFFERTA

Il sottoscritto _____
nato a _____ (prov. ____) il _____
residente in _____ (prov. ____)
via _____ CAP _____
in qualità di _____, con sede legale in
_____ (prov. ____)
via _____ CAP _____
forma giuridica _____ Codice Fiscale _____
email: _____ pec: _____,
consapevole/i delle sanzioni penali che, in ogni caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

ai fini della valutazione dell'offerta

- che, alla data di chiusura dell'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato, il volume complessivo delle garanzie in essere rilasciate a favore di PMI con sede legale e/o operativa in Puglia ammonta a €;
(o, nel caso di cui all'art. 4, comma 1, lett b) e c) dell'avviso):

Denominazione confidi	Importo garanzie complessive	Importo garanzie a favore PMI pugliesi
TOTALE		

- che l'ammontare del patrimonio netto e delle altre passività alla data di chiusura dell'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato ammonta a € _____
(o, nel caso di cui all'art. 4, comma 1, lett b) e c) dell'avviso):

Denominazione confidi	Patrimonio netto	Altre passività

TOTALE		

- che le perdite relative a operazioni ammesse e il volume totale delle garanzie ai sensi dell'art. 8 dell'avviso ammontano a €;
(o, nel caso di cui all'art. 4, comma 1, lett b) e c) dell'avviso):

Denominazione confidi	Importo PERDITE negli ultimi 5 anni	Volume garanzie Negli ultimi 5 anni	Volume garanzie sul territorio negli ultimi 10 anni
TOTALE			

- che il costo massimo (incluso ogni onere e commissione) applicato al beneficiario finale della prestazione per garanzie su linee di credito (non contro garantite) di durata superiore a 36 mesi è pari al
- (o, nel caso di cui all'art. 4, comma 1, lett b) e c) dell'avviso):

Denominazione confidi	Costo massimo della garanzia (%)
TOTALE	

Allega alla presente:

- Elenco contributi pubblici ultimi 5 anni (allegato I/b)

Firmato digitalmente

ALLEGATO I/b

Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di risorse a Cooperative di garanzia e Consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi, diretti alla concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da micro e piccole imprese, esclusivamente per il tramite di piattaforme di Lending

ELENCO CONTRIBUTI PUBBLICI

Il sottoscritto _____
nato a _____ (prov. ____) il _____
residente in _____ (prov. ____)
via _____ CAP _____
in qualità di _____, con sede legale in
_____ (prov. ____)
via _____ CAP _____
forma giuridica _____ Codice Fiscale _____
email: _____ pec: _____,
consapevole/i delle sanzioni penali che, in ogni caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHARA

ai fini della valutazione dell'offerta

a) di aver ricevuto, relativamente a bandi di cui all'art. 6, comma 1, lett. e) dell'Avviso, i seguenti contributi pubblici:

Fonte	Importo	Eventuali restituzioni
TOTALE		

Firmato digitalmente

Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di risorse a Cooperative di garanzia e Consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi, diretti alla concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da micro e piccole imprese, esclusivamente per il tramite di piattaforme di Lending

ALLEGATO A - FUSIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUITA ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto _____
nato a _____ (prov. ____) il _____
residente in _____ (prov. ____)
via _____ CAP _____
in qualità di legale rappresentante del confidi _____,
con sede legale in _____ (prov. ____)
via _____ CAP _____
forma giuridica _____ Codice Fiscale _____
email: _____ pec: _____
iscritto nel Registro delle Imprese di _____ al n. _____
iscritto al Registro prefettizio sezione/settore _____
ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHARA

- di essere iscritto all'albo unico degli intermediari finanziari di cui all'art. ____ del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - d.lgs. n. 385/1993 - dal _____ (gg/mm/aaaa) con il n. _____;
- di essere coinvolto in operazioni di fusione finalizzate alla nascita di un unico soggetto, aventi i requisiti per l'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB;
- di aver approvato il progetto di fusione in data _____ (gg/mm/aaaa);
- (compilare solo in caso di avvenuto deposito) che il progetto di fusione è stato depositato presso il Registro delle imprese in data _____ (gg/mm/aaaa);
- di aver conferito procura speciale a mezzo notaio _____ con atto del _____ rep. _____, per la presentazione della presente domanda, al/alla Sig./Sig.ra _____, c.f. _____, in qualità di legale rappresentante del confidi _____.

Firmato Digitalmente

Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di risorse a Cooperative di garanzia e Consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi, diretti alla concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da micro e piccole imprese, esclusivamente per il tramite di piattaforme di Lending

ALLEGATO B - RETE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto _____
nato a _____ (prov. ____) il _____
residente in _____ (prov. ____)
via _____ CAP _____
in qualità di legale rappresentante del confidi _____,
con sede legale in _____ (prov. ____)
via _____ CAP _____
forma giuridica _____ Codice Fiscale _____
email: _____ pec: _____
iscritto nel Registro delle Imprese di _____ al n. _____
iscritto al Registro prefettizio sezione/settore _____
ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

- di essere iscritto all'albo unico degli intermediari finanziari di cui all'art. ____ del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - d.lgs. n. 385/1993 - dal ____ (gg/mm/aaaa) con il n. ____;
- di aver stipulato in data _____ un contratto di rete finalizzato al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa con i seguenti confidi aderenti:

Confidi aderente	Sede legale

- di aver conferito procura speciale a mezzo notaio _____ con atto del _____ rep. _____, per la presentazione della presente domanda, al/alla Sig./Sig.ra _____, c.f. _____, in qualità di legale rappresentante del confidi _____.

Firmato Digitalmente

Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di risorse a Cooperative di garanzia e Consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi, diretti alla concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da micro e piccole imprese, esclusivamente per il tramite di piattaforme di Lending

ALLEGATO C - AVVALIMENTO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto _____
nato a _____ (prov. ____) il _____
residente in _____ (prov. ____)
via _____ CAP _____
in qualità di legale rappresentante del confidi _____,
con sede legale in _____ (prov. ____)
via _____ CAP _____
forma giuridica _____ Codice Fiscale _____
email: _____ pec: _____
iscritto nel Registro delle Imprese di _____ al n. _____
iscritto al Registro prefettizio sezione/settore _____
ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

- 1) di essere in possesso del/dei requisito/i di cui all'art. 4, comma 1, lettera/e _____;
- 2) di obbligarsi verso il concorrente e verso la Regione Puglia a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'operazione di cui al presente avviso, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) di non partecipare alla presente procedura di evidenza pubblica in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016.

Firmato digitalmente

ACCORDO DI FINANZIAMENTO

tra

Regione Puglia, Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi, con sede in Bari, c.so Sonnino 177,
C.F. 80017210727, in persona dell'avv. Gianna Elisa Berlingiero, dirigente della Sezione,

e

L'Organismo di gestione del Fondo di Garanzia Confidisuccessivamente denominato per
brevità "**Confidi**", rappresentato dal sig.nato a....., il....., in qualità di, il
quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto e quale rappresentante del **Confidi**,
presso la cui sede elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto;

visti:

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- la Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;
- la legge 29 giugno 2019, n. 58 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", che, tra le misure per il rilancio degli investimenti privati, all'art. 18 prevede lo sviluppo di canali alternativi per il finanziamento delle imprese e pertanto la possibilità di concedere garanzie previste dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche per i prestiti concessi mediante piattaforme di social lending e crowdfunding;
- il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
- il Decreto MAP del 18 aprile 2005 e s.m.i. per la determinazione della dimensione aziendale;
- la L.R. 20/06/2008, n. 15 e s.m.i. "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";
- la D.G.R. n. 1112 del 16 luglio 2020 di approvazione del progetto e di stanziamento delle risorse per la costituzione del Fondo relativo alle garanzie di Lending;
- la D.G.R. n. 1113 del 16 luglio 2020 di approvazione delle linee di indirizzo per la successiva approvazione dell'avviso;
- l'A.D. n. _____ del _____ di approvazione dell'avviso denominato e relativi allegati.

Tutto ciò premesso

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo anche ai fini della sua esatta interpretazione, tra le parti si conviene e stipula quanto segue.

1. PREAMBOLO

Nome del paese/della regione:	Italia – Regione Puglia
Regioni in cui è attuato lo strumento finanziario (livello NUTS o altro):	ITF4-Puglia
Importo stanziato per l'intero strumento finanziario:	3.000.000 Euro a valere su risorse di bilancio autonomo

Importo proveniente da fonti nazionali pubbliche e private al di fuori del contributo al programma:	3.000.000 Euro a valere su risorse di bilancio autonomo
Importo del Fondo di cui al presente Accordo di finanziamento, quale quota dello strumento totale:Euro
Data d'inizio prevista dello strumento finanziario:	01/01/2021
Data di completamento prevista dello strumento finanziario:	31 Dicembre 2023
Recapiti delle persone di contatto per le comunicazioni tra le parti:	M. Morena Ragone mm.ragone@regione.puglia.it 0805406948
Per la Regione Puglia:	Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi C.so Sonnino, 177 – Bari accessoalcredito.regione@pec.rupar.puglia.it
Per il Confidi:	

2. DEFINIZIONI E ACRONIMI

2.1. Nel presente Accordo, i termini e le espressioni di seguito definite devono essere interpretate secondo il significato riportato, salvo il contesto richieda diversa interpretazione:

AdA	Autorità di Audit
AdC	Autorità di Certificazione
AdG	Autorità di Gestione
Categorie di deterioramento	Attività finanziarie deteriorate di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 e smi
CdS	Comitato di Sorveglianza
CE	Commissione Europea
Costi	Costi e commissioni di gestione di cui all'articolo 42, paragrafo 6, del Reg.(UE) n. 1303/2013 e degli artt. 12-13-14 del Reg. delegato (UE) n. 480/2014.
DG	Direzione Generale
Documenti attuativi	Piano aziendale, Avvisi per la selezione delle iniziative.
ESL	Equivalente Sovvenzione Lordo calcolato con il metodo nazionale approvato con la Comunicazione della Commissione n. 4505 del 06/07/2010 – Aiuto di Stato n. 182/2010 – Italia
FESR	Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Fondo Rotativo o Fondo	Strumento finanziario ai sensi dell'art. 38 del Reg. (UE) n. 1303/2013, costituito ai sensi del presente Accordo di finanziamento
IF	Intermediario Finanziario
Microimpresa	Microimpresa rispondente alla definizione di cui alla Raccomandazione UE 361/2003
Piattaforma di Lending	Infrastruttura hardware e software di gestione delle operazioni di social lending
PO/ POR	Programma Operativo Regionale
Proponente	Soggetto che presenta domanda di garanzia a valere sul Fondo
Proventi	Interessi e altre plusvalenze generate ai sensi dell'art. 43 del Regolamento n.1303/2013

RAA	Relazione Annuale di Attuazione
Regione	Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
SF	Strumento finanziario
Si.Ge.Co.	Sistema di Gestione e Controllo
Social Lending	Strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, compresi investitori istituzionali, tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per finanziare un progetto
SIE (Fondi)	Fondi Strutturali e di Investimento Europei
UE	Unione Europea

3. AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVO

3.1. Il presente Accordo prevede, ai sensi della D.G.R. n. 1113 del 16 luglio 2020, la costituzione di un "Fondo di garanzia per operazioni di social lending" (di seguito denominato anche "Fondo"), finalizzato a migliorare l'accesso al credito delle micro e piccole imprese operanti sul territorio regionale.

3.2. Il Fondo, operante con risorse pubbliche della Regione Puglia, sarà attivato attraverso strumenti finanziari (garanzie) su prestiti erogati esclusivamente per il tramite di piattaforme di social lending.

3.3. Con la costituzione del Fondo, la Regione intende raggiungere i seguenti obiettivi:

- proseguire nel proprio percorso di sviluppo degli strumenti di ingegneria finanziaria e finanza innovativa, in linea con l'orientamento espresso in ambito nazionale ed europeo, esplorando forme alternative di accesso al credito nel solco del bando Minibond e del progetto Equity;
- promuovere lo sviluppo delle micro e piccole imprese, anche nei processi di internazionalizzazione, favorendo l'accesso al credito attraverso strumenti di finanza innovativa, social lending, al fine di:
 - ✓ velocizzare i tempi di erogazione dei prestiti, fortemente abbattuti rispetto al sistema bancario;
 - ✓ ridurre il costo dell'intermediazione finanziaria;
 - ✓ Migliorare le condizioni finanziarie delle micro e piccole imprese aumentando l'offerta di credito a loro diretta e permettendo di ridurre la dipendenza dal debito bancario;
- diversificare il portafoglio investimenti per famiglie e investitori istituzionali;
- concorrere, attraverso la costituzione di una efficace ed efficiente rete di Confidi, al perseguimento degli obiettivi di politica industriale regionale per il medio – lungo periodo;
- assicurare nel breve – medio periodo adeguate risorse per sostenere la crescita in atto del sistema produttivo regionale anche attraverso la rete dei confidi presenti nella regione.

3.4. Per la realizzazione delle operazioni oggetto del presente Accordo, il confidi gestore agisce conformemente al Piano aziendale di cui all'articolo 6 dell'Avviso e Allegato A al presente Accordo.

4. ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO

4.1. Con il presente Accordo, le Parti convengono quanto segue:

- a. la Sezione Competitività, anche attraverso la commissione di gara, verifica il possesso in capo ai confidi partecipanti alla procedura ad evidenza pubblica, dei requisiti per la gestione dello strumento, in coerenza a quanto previsto dall'art. 7 del Reg. Delegato (UE) n. 480/2014, affinché la Regione li definisca quali soggetti gestori del Fondo, affidandone agli stessi i compiti di esecuzione;

- b. la Regione si impegna a destinare al confidi le risorse finanziarie per la gestione del Fondo e a provvedere ai relativi appostamenti di bilancio in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile;
- c. la Regione esercita tutti i poteri decisionali, di gestione e di vigilanza, nonché i poteri di controllo sull'impiego delle risorse pubbliche previsti dal presente Accordo e dalla normativa applicabile;
- d. il confidi agisce in conformità alla presente disciplina, coadiuvando la Regione nello svolgimento dei compiti delineati nel presente Accordo ai sensi della normativa applicabile, nel perseguimento delle funzioni pubbliche sopra delineate. A tal fine il Confidi valuterà e selezionerà i progetti che potranno beneficiare del sostegno del Fondo in conformità alla legislazione applicabile che, in ogni caso, garantiscano il rispetto di principi generali di pubblicità, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, supportando inoltre le attività di sensibilizzazione e animazione come meglio descritto dai successivi artt. 8 e 23;
- e. per la gestione del Fondo, la Regione Puglia non riconoscerà alcuna commissione, onere od ulteriore corrispettivo comunque denominato;
- f. le Parti stabiliscono che alla scadenza del presente Accordo, l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili del Fondo sarà disciplinato dalla Regione Puglia.

5. OBIETTIVI STRATEGICI E VALUTAZIONE EX ANTE

- 5.1 Nel proprio percorso di sviluppo degli strumenti di ingegneria finanziaria e finanza innovativa, in linea con l'orientamento espresso in ambito nazionale ed europeo, la Regione Puglia ha elaborato un progetto di rilevante interesse per lo sviluppo economico del territorio, finalizzato all'esplorazione di forme alternative di accesso al credito nel solco del bando Minibond e dell'ulteriore progetto Equity; elemento innovativo alla base di tale progetto è il cosiddetto lending-based crowdfunding (LBC), un canale di finanziamento alternativo rispetto agli intermediari finanziari tradizionali e, per mezzo del quale, sempre più famiglie e piccole imprese possono ricevere credito direttamente da una moltitudine di investitori. L'incontro tra domanda e offerta di credito avviene su piattaforme on-line gestite da privati.
- 5.2 attraverso questa iniziativa, sulla scorta dei dati che vedono il LBC già fortemente presente sui principali mercati finanziari europei ed in forte crescita in Italia negli ultimi dieci anni, la Regione Puglia intende favorire la disintermediazione bancaria, con conseguente riduzione dei costi per le imprese e velocizzazione dei tempi di erogazione dei prestiti; i principali beneficiari di questa iniziativa saranno le micro imprese presenti sul territorio pugliese che presentano difficoltà di accesso al credito bancario tradizionale ed i cui progetti risultano comunque meritevoli della garanzia pubblica.
- 5.3 In tale scenario, da un ulteriore approfondimento fatto in tal senso, la provincia di Foggia si candida a rappresentare un territorio di particolare interesse per questa nuova forma di accesso al credito, in funzione della composizione del tessuto imprenditoriale per lo più caratterizzato dalla presenza di numerose micro imprese. Attraverso questo progetto, si punta altresì a spingere nella direzione della promozione dello sviluppo della provincia di Foggia in una visione strategica integrata con l'intera gamma di aiuti regionali per lo sviluppo economico.
- 5.4 Lo scenario di riferimento è altresì illustrato nella VEXA "Valutazione ex ante degli Strumenti Finanziari nella forma delle garanzie dirette e di portafoglio (tranché cover) e del Risk sharing loan da attivare nell'ambito del Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020 " pubblicata in data 12.05.2017, che, con particolare riferimento ai fallimenti di mercato, stima la domanda di credito "totalmente respinta" e "parzialmente insoddisfatta", individuando il financing gap.
- 5.5 Il Fondo è, quindi, lo strumento con cui la Regione Puglia offre un aiuto in forma di garanzie per migliorare l'accesso al credito alternativo a quello bancario. Possono richiedere l'agevolazione le micro e piccole imprese ed i liberi professionisti e lavoratori autonomi- in quanto equiparati alle micro e piccole imprese come esercenti attività economica, in analogia a quanto previsto in analogia in analogia all'art.12 della legge n. 81 del 22 maggio 2017.

5.6 La garanzia non deve superare l'80% del prestito concesso all'impresa. Il moltiplicatore (cd. Rapporto di *gearing*) è pari a 4.

6. DESTINATARI FINALI E GARANZIE PREVISTE

- 6.1 Gli aiuti concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione per la concessione di aiuti di importanza minore alle PMI (de minimis) riguardano le seguenti operazioni garanzia su prestiti per investimenti, attivo circolante e capitalizzazione aziendale, ove l'importo dei prestiti sottesi non superi 30.000,00 euro per impresa. Il prestito sotteso alla garanzia potrà avere durata massima pari a 10 anni.
- 6.2 L'importo complessivo degli aiuti concessi ai sensi del precedente comma 1 ("aiuti de minimis"), unitamente a quelli concessi al medesimo beneficiario finale da altre Amministrazioni, Enti ed Organismi pubblici non deve superare € 200.000,00 nel periodo di n. 3 esercizi finanziari, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013.
- 6.3 Le specificazioni delle operazioni e delle spese ammissibili agli aiuti in garanzia, le modalità di presentazione delle domande di aiuto, i termini di presentazione e i criteri di valutazione delle stesse e le modalità di verifica e controllo delle operazioni agevolate sono descritte nel presente accordo e negli allegati A, B e C che ne costituiscono parte integrante.
- 6.4 I Destinatari degli aiuti in forma di garanzia sono le micro e piccole imprese e i liberi professionisti e lavoratori autonomi in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, in analogia all'art.12 della legge n. 81 del 22 maggio 2017 - che alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono:
- essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese e se professionisti o lavoratori autonomi essere abilitati ed iscritti agli albi se previsto dalla rispettiva norma professionale;
 - essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e/o sottoposti a procedure concorsuali;
 - non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
 - non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
 - non trovarsi nella condizione di dover restituire agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
 - non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei confronti del destinatario di tali procedure su richiesta dei suoi creditori, così come previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013.
- 6.5 Gli aiuti in forma di garanzia possono essere concessi alle imprese di qualsiasi settore ad eccezione dei seguenti:
- aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio;
 - aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;
 - aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato, nei casi seguenti:
 - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

- d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
- f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;
- g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

7. VANTAGGIO FINANZIARIO E AIUTI DI STATO

- 7.1 Per gli strumenti di cui al presente accordo di finanziamento, il sostegno assume la forma della garanzia. Gli aiuti saranno concessi nel quadro del regime de minimis ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013. Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento UE n. 1407/2013, le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al medesimo Regolamento de minimis sono considerate misure esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato.
- 7.2 L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo si riduce a € 100.000 per le imprese che operano nel settore dei trasporti.
- 7.3 Sono esenti dall'obbligo di notifica esclusivamente gli aiuti trasparenti, ossia gli aiuti per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi. Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 6, del Regolamento 1407/2013, gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti "de minimis" trasparenti se:
- a. il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.
 - b. il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell'importo preso in prestito e ammonta a € 1.000.000 (o € 500.000 per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) su un periodo di cinque anni oppure a € 500.000 (o € 250.000 per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi e/o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calcolato in proporzione al massimale pertinente (€ 200.000 o € 100.000 per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada); oppure
 - c. l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.
- 7.4 L'articolo 6 del Regolamento UE 1407/2014, precisa che gli aiuti "de minimis" possono essere cumulati con aiuti "de minimis" concessi a norma di altri regolamenti "de minimis" a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
- 7.5 Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti "de minimis" che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

8. POLITICA DEGLI INVESTIMENTI

- 8.1 Per la realizzazione dell'operazione oggetto del presente Accordo, il confidi agisce conformemente alla Strategia di investimento riportata nell'allegato A "Piano aziendale" al presente Accordo, paragrafo 1. L'Allegato A "Piano aziendale" tiene conto dei seguenti criteri guida:

- ✓ caratteristiche della/e piattaforma/e di lending a favore della/e quali si intende prestare la garanzia;
- ✓ strategia dello Strumento;

✓ politica delle garanzie;

- 8.2 La garanzia è descritta nell'allegato B "Descrizione dello strumento" e nell'allegato A "Piano Aziendale" e sarà attuata su tutto il territorio della Regione Puglia.
- 8.3 Le operazioni sottostanti sono realizzate nel rispetto dei criteri e vincoli indicati nel presente Accordo nei settori indicati all'Allegato B "Descrizione dello strumento".
- 8.4 Le operazioni dovranno rispettare i requisiti dimensionali, così come previsti dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
- 8.5 Gli investimenti sono realizzati con un approccio di cooperazione tra la Regione e il confidi.
- 8.6 La Regione, qualora lo ritenga necessario, anche a seguito di proposte pervenute da confidi, può promuovere la modifica dell'Allegato A "Piano aziendale".
- 8.7 Qualora tale revisione si renda necessaria ai sensi del comma precedente, il confidi, di concerto con la Regione, modifica anche la Strategia di Investimento.

9. ATTIVITA' E OPERAZIONI

- 9.1 Le attività e le operazioni ammissibili sono descritte negli Allegati A "Piano aziendale" e B "Descrizione dello strumento".
- 9.2 Il confidi in qualità di soggetto gestore del Fondo svolge le attività necessarie alla gestione della misura di finanziamento, in particolare:
 - a. definisce le attività di promozione della misura di finanziamento e partecipazione alle iniziative promozionali promosse dalla Regione;
 - b. assiste i proponenti nella definizione della domanda di garanzia e della documentazione necessaria;
 - c. verifica dei requisiti di ciascun destinatario degli aiuti;
 - d. effettua le analisi di fattibilità;
 - e. adotta i provvedimenti relativi alle garanzie;
 - f. controlla e coordina le attività necessarie alla gestione della misura;
 - g. verifica dell'andamento dei rientri dei finanziamenti e delle posizioni rientrate nella categorie di deterioramento;
 - h. effettua attività di monitoraggio finalizzate al reporting alla Regione delle performance del Fondo, del raggiungimento dei target e in generale dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale del Fondo, come previsto dai successivi articoli 11 e 19;
 - i. gestisce il Fondo, attraverso la contabilizzazione delle operazioni.
- 9.3 Il modello di gestione delle garanzie, nonché le procedure di recupero, sono specificate all'Allegato A "Piano aziendale", ove è esplicitato anche che le perdite, in caso di default, saranno a carico dello strumento, e vanno a diminuire l'ammontare del Fondo. La remunerazione della liquidità va ad incrementare la dotazione dello strumento.

10. IMPATTI ATTESI

- 10.1 I risultati che si intende raggiungere attraverso le azioni del Fondo riguardano principalmente:
 - promuovere lo sviluppo delle micro e piccole imprese anche attraverso processi di internazionalizzazione, favorendo l'accesso al credito non bancario mediante la fruizione di garanzie mutualistiche;
 - concorrere, attraverso la costituzione di una efficace ed efficiente rete di Confidi, al perseguimento degli obiettivi di politica industriale regionale per il medio – lungo periodo;
 - assicurare nel breve – medio periodo adeguate risorse per sostenere la crescita in atto del sistema produttivo regionale anche attraverso la rete dei confidi presenti nella regione.
- 10.2 Alcuni Indicatori di output, conformi ai Programmi Operativi europei, che si intende valorizzare riguardano:
 - Numero di beneficiari;
 - Ammontare delle garanzie erogate;
 - Ammontare dei finanziamenti relativi alle garanzie erogate.

10.3 Per quanto attiene la valutazione della performance e dell'impatto si rimanda al successivo articolo 20 del presente Accordo.

11. RUOLO E RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO GESTORE

11.1 Il Confidi garantisce, attraverso l'invio di una relazione periodica e secondo modalità e tempi indicati dalla Regione Puglia, la documentazione, le informazioni e i dati utili all'attività di reporting e controllo.

11.2 La relazione contiene le informazioni seguenti, a livello aggregato e non a livello dei destinatari finali:

- a. una descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione, ivi incluse le caratteristiche e le performance della piattaforma di lending convenzionata;
- b. il numero dei destinatari finali e l'importo complessivo del sostegno erogato;
- c. i risultati dello strumento finanziario.

11.3 In coerenza a quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento delegato UE n. 480/2013, il confidi provvede a che:

- a. i destinatari finali che ricevono sostegno dallo strumento finanziario siano selezionati tenendo in debita considerazione la natura dello strumento finanziario. La selezione è trasparente, giustificata da ragioni oggettive e non dà luogo a conflitti di interesse;
- b. lo strumento finanziario fornisca sostegno in modo proporzionato e con il minor effetto distorsivo possibile sulla concorrenza, così come previsto nell'Allegato A "Piano aziendale";
- c. la Regione Puglia non possa essere chiamata a rispondere per somme eccedenti l'importo da essa impegnato a favore dello strumento finanziario;
- d. il rimborso dei trasferimenti effettuati viziati da irregolarità, unitamente agli interessi e ad altre plusvalenze generate da tali fondi, che non soddisfino le seguenti condizioni:
 1. l'irregolarità si è verificata al livello dei destinatari finali;
 2. che non siano rispettati gli obblighi in conformità alla legge applicabile e non si agisca con il livello di professionalità, efficienza, trasparenza e diligenza attese da un organismo professionale esperto nell'attuazione di strumenti finanziari;
 3. gli importi viziati da irregolarità non hanno potuto essere recuperati benché si sia fatto ricorso a tutti gli strumenti di legge e contrattuali applicabili con la dovuta diligenza.

11.4 Il confidi adotta le risoluzioni espresse dalla Regione, in particolare astenendosi dall'eseguire le attività su cui la Regione abbia espresso parere contrario.

11.5 Il soggetto gestore provvede altresì alla registrazione degli aiuti nel Registro nazionale aiuti e ad ogni altra forma di verifica e registrazione richiesta dalle norme vigenti nonché fornisce alla Regione, nelle modalità da essa stabilite, tutti i dati anche statistici sulle operazioni effettuate.

12. GESTIONE E AUDIT DELLO STRUMENTO FINANZIARIO

12.1 La gestione dello strumento avviene secondo le indicazioni di cui all' Allegato C "Modelli di controllo dello strumento".

12.2 In coerenza con l'articolo 9 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, la Regione Puglia garantisce che:

- a) l'operatività del Fondo sia conforme alla legislazione comunitaria applicabile, alla strategia regionale ed al presente accordo di finanziamento;
- b) la spesa dichiarata sia giustificata da un'adeguata documentazione di supporto;
- c) le verifiche di gestione siano effettuate nel corso dell'intero periodo di operatività del fondo in coerenza all'articolo 125, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- d) i documenti giustificativi ammissibili dei trasferimenti effettuati ed impiegati per la concessione delle garanzie:
 - i. siano conservati, dalla Regione e da confidi nel rispetto delle reciproche competenze, per dimostrare l'impiego dei fondi per le finalità previste, la conformità alla legislazione applicabile e ai criteri e alle condizioni di finanziamento previste;
 - ii. siano disponibili per consentire la verifica della legittimità e regolarità delle spese dichiarate;

- iii. i documenti giustificativi che consentono la verifica della conformità normativa comprendano almeno:
1. documenti relativi all'istituzione dello strumento finanziario;
 2. documenti che individuano gli importi conferiti nello strumento finanziario, la quota relativa al fondo ed effettivamente impiegata per la concessione delle garanzie, gli eventuali interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi e dal reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi in coerenza con gli articoli 43 e 44 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 3. i documenti relativi al funzionamento dello strumento finanziario, compresi le relazioni e le verifiche;
 4. i documenti relativi all'uscita dallo strumento finanziario e alla sua liquidazione;
 5. i moduli di domanda, o documenti equivalenti, presentati dai destinatari finali insieme a documenti giustificativi, compresi piani aziendali;
 6. le check-list di controllo e le relazioni degli organismi che attuano lo strumento finanziario, se previsti;
 7. le dichiarazioni rilasciate in relazione agli aiuti de minimis;
 8. gli accordi sottoscritti attinenti al sostegno fornito dallo strumento finanziario, riguardanti le garanzie a favore dei destinatari finali;
 9. le prove del fatto che il sostegno fornito attraverso lo strumento finanziario è stato utilizzato per la finalità prevista;
 10. le registrazioni dei flussi finanziari, all'interno dello strumento a tutti i suoi livelli e fino ai destinatari finali e le prove dell'effettiva erogazione dei prestiti sottostanti, con particolare riferimento ai beneficiari finali della provincia di Foggia;
 11. le registrazioni separate o i codici contabili distinti relativi alla garanzia impegnata dallo strumento finanziario a favore del destinatario finale.
- 12.3 Gli strumenti di controllo e monitoraggio del Fondo sono:
- ✓ controlli amministrativo-documentali;
 - ✓ controllo in loco presso il Confidi;
 - ✓ relazioni periodiche di monitoraggio.
- 12.4 La documentazione che il Confidi custodisce, necessaria al corretto monitoraggio del Fondo, deve prevedere, anche su supporto informatico, almeno:
- ✓ le domande di garanzia presentate dai proponenti, complete della eventuale documentazione di supporto;
 - ✓ i provvedimenti/contratti di concessione della garanzia al destinatario;
 - ✓ la documentazione probatoria dell'effettivo utilizzo della garanzia per gli scopi definiti nel Provvedimento/contratto di concessione.

13. CONTRIBUTO DEL PROGRAMMA, GESTIONE DELLE OPERAZIONI PAGAMENTI E SVINCOLI

- 13.1 La Regione trasferisce al confidi _____, dopo la firma del presente Accordo, l'importo di € _____, pari alla quota della dotazione finanziaria dell'importo complessivo € 3.000.000,00, assegnata ai sensi dell'articolo 8, comma 9 e articolo 9 dell'Avviso. La Regione potrà incrementare la dotazione iniziale del Fondo complessivo.
- 13.2 Le risorse assegnate vengono trasferite sul/i seguente/i conto/i: _____
- 13.3 Le risorse trasferite dalla Regione Puglia per la costituzione del Fondo rappresentano deposito vincolato con l'apposizione della dicitura "Regione Puglia - Fondo di garanzia per operazioni su piattaforme di social lending". Tutti i conti vincolati al fondo vengono remunerati alle vigenti condizioni di mercato. All'avvio dell'operatività, il Confidi riceve lo svincolo del 25% delle risorse assegnate e depositate sul conto vincolato; gli svincoli successivi potranno essere richiesti all'impiego del 60% dell'importo del primo svincolo (2^a svincolo), e all'85% degli importi degli svincoli precedenti (3^a e 4^a svincolo).
- 13.4 I finanziamenti sottostanti alle garanzie impegnate relativamente al/i primo/i lotto/i aggiudicato/i devono essere erogati entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo.

13.5 Gli eventuali ulteriori lotti di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 dell'Avviso assegnati al confidi che matura i requisiti ivi previsti sono versati sugli stessi conti già individuati al precedente comma 2 e soggetti alla medesima disciplina. Dall'aggiudicazione dei lotti successivi decorrono ulteriori 6 mesi per l'erogazione dei finanziamenti sottostanti alle garanzie impegnate.

14. GESTIONE DEI CONTI

14.1 Il Fondo viene costituito come "Patrimonio Separato", in coerenza a quanto previsto dall'articolo 38, par. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013 mediante contabilità separata, tale da consentire la verifica immediata e univoca dei movimenti, in entrata e in uscita, relativi alle risorse degli Strumenti di Ingegneria Finanziaria, e la chiara identificazione del conto di provenienza e/o destinazione, con ulteriore separazione per le operazioni concluse a favore di beneficiari finali della provincia di Foggia.

14.2 I Conti relativi al fondo vengono utilizzati, impegnati, gestiti o diversamente disposti separatamente dalle altre risorse del confidi, e sono destinati all'esclusiva realizzazione delle azioni promosse dal Fondo stesso, in conformità con quanto disposto dal presente Accordo e relativi allegati.

14.3 Il confidi può provvedere all'accensione di ulteriori conti o sotto-conti da utilizzarsi per l'attuazione del Fondo; se trattasi di conti "tesoreria" essi recano l'apposizione del vincolo, come previsto dal precedente articolo 13, comma 3, e la loro accensione, nonché le operazioni relative vengono comunicate e preventivamente autorizzate dalla Regione. Gli eventuali conti "rischi" e "gestione" sono dedicati allo strumento, ma su di essi non insiste l'apposizione del vincolo.

14.4 Il confidi riceve le risorse finanziarie ai fini della realizzazione delle finalità sottostanti alla costituzione del Fondo.

14.5 Le operazioni consentite a valere sul Conto e su eventuali sotto-conti sono le seguenti:

- a. ogni operazione da effettuare in relazione alle garanzie prestate, secondo quanto disposto dal presente Accordo e relativi allegati;
- b. gestione dei flussi per le garanzie prestate;
- c. qualsiasi altra operazione non prevista ai precedenti punti, espressamente autorizzata, in forma scritta, dalla Regione.

14.6 Il confidi provvederà a fornire nelle relazioni periodiche inoltrate alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi – informazioni sulle disponibilità dei conti relativi al Fondo in coerenza a quanto disposta dall'art.1 del Reg. 821/2014.

15. COSTI DI GESTIONE

15.1 Per il presente accordo, La Regione Puglia non riconosce alcun costo di gestione, onere o corrispettivo comunque denominato a favore del Confidi, il quale, valutata in ogni caso la convenienza dell'accordo, accetta espressamente tale condizione.

16. DURATA DELL'ACCORDO, AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE ALLA CHIUSURA, RISOLUZIONE PER GIUSTA CAUSA

16.1 Il presente Accordo ha efficacia a partire dalla data della sottoscrizione e, salvo risoluzione conformemente alle disposizioni del presente art. 16, resta in vigore fino al 31 dicembre 2035. La durata del presente Accordo potrà essere prorogata.

16.2 Ove sussistano motivi che danno luogo a un'eventuale risoluzione per giusta causa, la Parte incolpevole può risolvere il presente Accordo con effetto immediato, dando notizia all'altra Parte del verificarsi del caso di risoluzione per giusta causa.

16.3 A titolo di esempio, e senza pregiudizio per la generalità delle cause, la risoluzione per giusta causa può essere dichiarata dalla Regione Puglia nei seguenti casi:

- a. inosservanza, da parte di confidi, delle strategie definite nel documento allegato A "Piano aziendale" - Strategia d'investimento;
- b. inadempimento, da parte di confidi, di uno qualunque dei suoi obblighi sostanziali a norma del presente Accordo, a condizione che la Regione, abbia notificato al confido la causa di

inadempimento e che confidi non abbia provveduto a rimediare alla violazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della notificazione o da altro maggior termine eventualmente contenuto nella notificazione medesima;

c. nelle ipotesi di revoca previste dall'articolo 15 dell'Avviso.

16.4 A partire dalla data di cessazione del presente Accordo, il confidi si considererà liberato dagli obblighi connessi alla gestione del Fondo.

17. RIUTILIZZO E/O RESTITUZIONE DELLE RISORSE EROGATE E DEGLI INTERESSI MATURATI

17.1 Gli eventuali interessi generati dalla giacenza nei conti relativi al Fondo sono destinati all'incremento del capitale del Fondo medesimo, in coerenza all'articolo 43 del Reg. (UE) n. 1303/2013, salvo diversa disposizione comunicata dalla Regione Puglia al confidi.

17.2 Alla scadenza del termine di cui all'art. 13, comma 4 e dell'eventuale termine di cui all'art. 13, comma 5, nel caso di mancato impiego della totalità delle risorse trasferite, il confidi restituisce alla Regione la parte di Fondo non utilizzata, maggiorata degli eventuali interessi e detratte le perdite in conformità alla procedura descritta negli allegati al presente accordo.

17.3 Le risorse a valere sulle garanzie liberate vengono riutilizzate dal confidi, conformemente al presente Accordo, in coerenza all'art. 44 del Reg. 1303/2013, entro il 31.12.2023. Decorsi i termini di cui al comma precedente, il confidi deve restituire le risorse liberate, ove non dimostri l'effettivo riutilizzo delle stesse.

17.4 Al termine del periodo di eleggibilità di cui al comma precedente, le risorse liberate vengono restituite alla Regione, a cadenza annuale, sulla base dei piani di ammortamento dei finanziamenti sottostanti le garanzie deliberate, secondo quanto riportato nelle relazioni periodiche.

17.5 Le risorse restituite allo strumento alla fine del periodo di ammissibilità, successivamente al termine di cui ai commi precedenti, possono essere utilizzati dalla Regione anche per il tramite dei confidi, conformemente alle finalità stabilite, nell'ambito del medesimo strumento finanziario o in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario in altri strumenti finanziari, purché in entrambi i casi una valutazione delle condizioni di mercato dimostri la necessità di mantenere tale investimento o altre forme di sostegno.

17.6 Gli eventuali importi recuperati e gli importi non impiegati, incrementati degli eventuali interessi e, detratte le perdite, in conformità alla procedura descritta negli allegati al presente accordo, sono utilizzati in coerenza a quanto disciplinato agli articoli 44 e 45 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

17.7 Il confidi comunica periodicamente l'entità delle perdite e la conseguente consistenza delle somme residue nell'ambito della Relazione periodica di cui al successivo art. 19.

18. RESTITUZIONE DEL CAPITALE

18.1 Il confidi restituisce il Fondo in un'unica soluzione, dopo la scadenza del presente Accordo (31/12/2035) e la conclusione delle operazioni di rendicontazione.

18.2 La somma da restituire è costituita dall'importo del Fondo originario, maggiorato degli eventuali interessi generati, delle risorse rimborsate o restituite al Fondo, degli eventuali importi recuperati e diminuito delle perdite, in conformità alla procedura descritta negli allegati al presente accordo.

18.3 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, il confidi restituisce altresì alla Regione le eventuali somme successivamente recuperate in relazione alle perdite derivanti dall'eventuale default del destinatario finale. In merito, viene effettuato un costante monitoraggio e data un'adeguata informativa nella relazione periodica.

19. RELAZIONI E CONTROLLO

19.1 Il sistema di reportistica del Fondo costituisce elemento essenziale del sistema di monitoraggio dello strumento ed è concepito allo scopo di assicurare una gestione adeguata del Fondo e al fine di contribuire agli obblighi di monitoraggio in capo alla Regione, nei confronti delle Autorità nazionali competenti. Per la modalità di reportistica e per la rendicontazione, si rinvia all'Allegato C "Modelli per il controllo dello strumento".

19.2 Il confidi è tenuto a conformarsi alle regole di rendicontazione e reportistica valide per il FESR.

19.3 In capo al confidi sussistono, in particolare, i seguenti obblighi di rendicontazione:

- a. Il confidi deve predisporre la relazione annuale, in coerenza alla disciplina di cui all'Art. 46 del Regolamento UE 1303/2013, come prevista all'Allegato C "Modelli per il controllo dello strumento".
 - b. Il confidi è tenuto a redigere una relazione semestrale recante l'analisi dello stato di avanzamento delle attività, e informazioni dettagliate sull'avanzamento delle operazioni e della gestione.
- 19.4 La relazione comprende un bilancio del Fondo, l'analisi dei proventi e delle perdite, l'elenco dettagliato delle operazioni effettuate (crediti concessi, garanzie concesse per impresa a per settore, finanziamenti sottostanti), il costo complessivo percentuale per singola operazione garantita, i problemi incontrati e le soluzioni eventualmente proposte o scelte.
- In particolare, la relazione deve contenere i seguenti dati relativi al fondo ricevuto:
1. Numero delle richieste di accesso alla garanzia;
 2. Numero delle domande accolte;
 3. Garanzie erogate:
 - i. Importo totale;
 - ii. Importo medio;
 - iii. Distribuzione per classi di importo, in euro (0,00 -5.000; 5.001-15.000; 15.001-30.000).
 4. Finanziamenti attivati:
 - Importi totali;
 - Importi medi;
 - Distribuzione per classi di importo, in euro (0,00 -5.000; 5.001-15.000; 15.001-30.000);
 - Operazioni di finanziamento sottese alle garanzie erogate (numerosità e importi):
 5. Ammontare delle garanzie che coprono un importo multiplo di prestiti erogati che sono già arrivati alla data di scadenza del periodo di rimborso dei prestiti sottostanti, e per i quali non sono state effettuate richieste di garanzia.
 6. Caratteristiche delle imprese garantite:
 - Province di localizzazione;
 - Settore di attività;
 - Dimensione.
 7. escussioni a valere sulle garanzie (numerosità e importo);
 8. previsioni di perdita sulle escussioni (numerosità e importo);
 9. accantonamenti per garanzie e impegni a valere sulle garanzie;
 10. sintesi delle procedure in corso per il recupero delle somme oggetto di escussione con indicazione aggiornata dello stato dei contenziosi.

20. VALUTAZIONE

- 20.1 La misurazione delle performance e dell'impatto del Fondo è svolta dalla Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi.
- 20.2 La misurazione dell'impatto prenderà in considerazione indicatori di tipo qualitativo e quantitativo (finanziari e non), definiti in coerenza con gli impatti attesi ma anche rispetto ai metodi di rilevazione, in modo da salvaguardare la comparabilità dei dati e dei risultati. Tali indicatori dovranno permettere di misurare anche le ricadute, in termini di esternalità (positive e negative) sul territorio regionale.

21. VISIBILITÀ, PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

- 21.1 Il Fondo adotta adeguate misure informative e pubblicitarie conformemente alle disposizioni dei Regolamenti dei Fondi SIE ed in coerenza a quanto disciplinato all'art. 115 e dall'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
- 21.2 Il confidi provvede a dare adeguata comunicazione ai destinatari/beneficiari del Fondo sugli adempimenti relativi alla pubblicità in coerenza al Reg. UE 1303/2013 (art.115); a tal fine, il confidi

realizza le attività previste nell'Allegato A "Piano aziendale", paragrafo 1, con le azioni di dettaglio finalizzate a garantire al Fondo la massima visibilità.

22. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

22.1 Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana.

22.2 Le Parti si impegnano a tentare una composizione amichevole di qualsiasi controversia che insorga in connessione con il presente Accordo. Le controversie relative alla validità, alla applicazione, alla interpretazione, alla risoluzione e alla cessazione del presente Accordo sono risolte in via definitiva ed irrevocabile dal Foro di Bari.

23. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

23.1 Il Confidi e la Regione Puglia, con riferimento al presente Accordo, operano in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati.

Il Confidi tratta i dati personali forniti dai destinatari finali degli aiuti regionali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati, esclusivamente per le finalità di cui all'accordo di finanziamento e per gli scopi istituzionali suoi propri, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, come novellato dal d.l.g.s. 101/2018, ai quali si rinvia.

Se necessario per le finalità di cui al presente Accordo di finanziamento, il confidi affida il trattamento dei dati a soggetti esterni chiamati a svolgere specifici incarichi per conto del Titolare in qualità di Responsabili del trattamento, previa esplicita autorizzazione ai sensi dall'articolo 28 del Regolamento.

L'informativa completa sul trattamento dei dati personali – cui si rimanda - è pubblicata sul sito internet del Confidi; il Confidi fornisce ai destinatari finali la propria informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR, acquisendone il consenso.

I dati trattati dalla Regione Puglia nell'ambito delle finalità di cui al presente Accordo di finanziamento sono essenzialmente relativi alle persone giuridiche destinatarie degli aiuti, quindi prevalentemente dati non personali e come tali non rientranti nel campo di applicazione del citato Regolamento; gli eventuali dati personali dei quali la Regione venga a conoscenza con riferimento allo strumento finanziario di cui al presente Accordo di finanziamento saranno trattati in conformità al predetto Regolamento UE n. 2016/679, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati, esclusivamente per le finalità relative al procedimento nell'ambito del quale vengono acquisiti e per l'espletamento delle funzioni istituzionali di cui al presente Accordo di finanziamento.

L'acquisizione dei suddetti dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; l'eventuale rifiuto a fornirli determina l'impossibilità di attivare il procedimento amministrativo indicato.

In qualsiasi momento è possibile contattare il Responsabile della protezione dati all'indirizzo: rpd@regione.puglia.it.

Titolare del trattamento è la Giunta regionale; delegati al trattamento, ai sensi della D.G.R. n. 145/2019 e per le specifiche attività e funzioni di cui al presente Accordo, sono il Direttore del Dipartimento e la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi.

I dati personali saranno trattati esclusivamente dai soggetti incaricati e dagli eventuali Responsabili esterni individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dagli eventuali Responsabili esterni, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti per legge agli interessati. I dati trattati, opportunamente anonimizzati, potranno essere utilizzati anche per eventuali finalità statistiche.

I dati personali saranno conservati per un periodo di almeno dieci anni dal termine del singolo procedimento, o dal successivo e diverso termine previsto dalla normativa di riferimento.

I suddetti dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione.

Nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo di finanziamento, i dati personali potranno essere comunicati:

- ad Autorità regionali, nazionali e comunitarie con finalità ispettive, di vigilanza, o di controllo, e all'Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- a soggetti privati, nei casi di accesso documentale (artt. 22 e ss., legge n. 241/1990) e accessi civico e generalizzato (art. 5, d.lgs. n. 33/2013), nei limiti e con le modalità previsti dalla legge;
- a soggetti pubblici, in adempimento ad obblighi normativamente previsti;
- ad altri dipartimenti/sezioni/uffici della Regione Puglia, alle Agenzie regionali ed alle proprie società "in house" per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento citato, e precisamente:

- Art. 15 - Diritto di accesso dell'interessato – L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali ed ogni informazione circa il trattamento in questione;
- Art. 16 - Diritto di rettifica – L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- Art. 17 - Diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio") – L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento, in specifiche circostanze, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali;
- Art. 18 - Diritto alla limitazione del trattamento – al verificarsi di talune condizioni, l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento;
- Art. 20 - Diritto alla portabilità – . L'interessato, in determinati casi, ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti;
- Art. 21 Diritto di opposizione – L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni;

nonché di proporre, ai sensi dell'art. 77, reclamo ad una Autorità di controllo – Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo,

segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione”.

24. MODIFICA DELL'ACCORDO E TRASFERIMENTO DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI

- 24.1 Qualsiasi notifica o comunicazione fra le Parti deve essere inviata a mezzo PEC, agli indirizzi di cui all'articolo 1.
- 24.2 Ciascuna delle Parti comunica all'altra, per iscritto e senza ritardo, qualsiasi cambiamento relativo all'indirizzo sopra indicato.
- 24.3 Il presente Accordo, unitamente agli Allegati, delinea i compiti e le funzioni del confidi nell'esercizio delle funzioni affidategli e costituisce l'insieme dei diritti e degli obblighi delle Parti relativi alla realizzazione dell'operazione oggetto dell'Accordo.
- 24.4 Le modifiche al presente Accordo devono essere effettuate in forma scritta. Qualora una o più disposizioni stabilite dal presente Accordo divenissero o dovessero essere ritenute invalide o inefficaci, ciò non determinerà l'invalidità o l'inefficacia delle restanti disposizioni del presente Accordo nella misura possibile ai sensi dell'articolo 1419 del Codice Civile.
- 24.5 Le Parti si impegnano a condurre le negoziazioni in buona fede e ad apportare le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune qualora sopravvenisse una modifica delle norme comunitarie di riferimento o di leggi, regolamenti e atti amministrativi della Regione.

25. REGISTRAZIONE

25.1 Il presente atto è soggetto a registrazione. Il costo di registrazione del presente atto e della relativa imposta di bollo sono a carico del confidi assegnatario del Fondo.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.


Data come da originale digitale.

Si allegano:

- A – Piano aziendale;
- B - Descrizione dello strumento;
- C - Modelli per il controllo dello strumento.

Per il confidi

Per la Regione Puglia
Gianna Elisa Berlingiero
(Dirigente della Sezione Competitività e ricerca
dei sistemi produttivi)



**REGIONE
PUGLIA**

PIANO AZIENDALE
RELATIVO AL FINANZIAMENTO DELLO STRUMENTO

FONDO DI GARANZIA PER
OPERAZIONI DI SOCIAL LENDING

ALLEGATO A ALL'ACCORDO DI FINANZIAMENTO

Piano aziendale relativo al
finanziamento dello Strumento - Fondo di garanzia per operazioni di social lending

1 – Piattaforme di lending

1.1 – Analisi dello scenario regionale di riferimento

(Inserire la descrizione del contesto regionale di riferimento in relazione alla diffusione dei prestiti erogati per il tramite di piattaforme di lending)

1.2 – Descrizione delle Piattaforme di lending

(Inserire la descrizione della/e piattaforma/e di lending che saranno il tramite per i prestiti a favore della/e quali si intende prestare la garanzia)

2 – Strategia di investimento

(Inserire la descrizione della strategia di investimento programmata)

2.1 – Attività di Informazione e Comunicazione

(inserire i dettagli del Piano di promozione)

2.2 – Beneficiari delle agevolazioni

(Specificare nel dettaglio il proprio target di riferimento tra i beneficiari finali)

2.3 – Istruttoria sulla valutazione delle richieste di garanzia

(In analogia con i criteri di selezione già stabiliti dal PO FESR FSE Puglia 2014-2020 per l'Azione 3.8, si chiede al confidi di dettagliare la procedura per l'istruttoria delle istanze, e le relative attività di verifica).

2.4 – Ammissione alla garanzia e assistenza ai beneficiari finali

(Inserire le specifiche procedure di ammissione alla garanzia e le successive attività di assistenza ai beneficiari finali)

3 – Politica delle garanzie

3.1 – Contesto economico, area geografica di riferimento, risultati attesi relativi al plafond di garanzie

(inserire qui le relative informazioni)

3.2 – Aspetti amministrativi

(specificare la strutturazione interna del confidi, con organizzazione e ruoli)

3.3 – Lo statuto

(inserire le informazioni relative)

Piano aziendale dello Strumento - Fondo Rischi 2014-2020

3.4 – Disposizioni sulla professionalità, sulla competenza e sull'indipendenza del personale dirigente

(inserire le informazioni relative)

3.5 – Gestione delle garanzie

(inserire le informazioni relative)

3.6 – Gestione dei ritardi

Il confidi verifica i flussi informativi periodici, rileva i ritardi e attiva, ove necessario, le procedure di sollecito, recupero del credito e contenzioso.

Nello specifico, il confidi _____

(specificare il dettaglio delle modalità operative della gestione dei ritardi)

3.7 - Copertura da parte del Fondo

In caso di insolvenza dell'impresa destinataria della garanzia, il confidi trasmette con pec alla Regione adeguata e tempestiva informativa, comprendente:

- una scheda riassuntiva della posizione;
- il fascicolo dell'istruttoria;
- il carteggio con il beneficiario e la piattaforma di lending;
- la documentazione di avvio delle azioni legali.

Il rimborso da parte del Fondo è limitato ad una percentuale massima dell'80% della perdita residua, in linea capitale, interessi e spese.

Accertata l'inadempienza del debitore ed avviate le azioni legali, il Fondo anticipa la quota a proprio carico, determinata per sorte capitale, interessi contrattuali e di mora, oneri e spese, anche legali, nei limiti dell'80% di cui al comma precedente, salvo l'eventuale successivo recupero al termine del contenzioso, che viene acquisito al Fondo.


Detto anticipo da parte del Fondo avviene soltanto dopo che sono state avviate e documentate le dovute azioni legali nei confronti del debitore e suoi eventuali garanti. La violazione di tale obbligo di diligenza determina la mancata copertura delle perdite subite da parte del fondo; in tal caso il Confidi è tenuto a rimborsare al Fondo tutte le perdite subite con riguardo alla posizione non diligentemente curata.

3.8 – Procedure di recupero del credito e contenzioso

La struttura preposta nell'ambito del Confidi denominata _____ *(inserire)* _____ predispone gli elenchi dei crediti:

- scaduti;
- in sofferenza.

Qualora il soggetto beneficiario risulti inadempiente nel pagamento di _____ *(inserire)* _____ rate consecutive o di _____ *(inserire)* _____ rate totali, la Piattaforma di lending o, in assenza, il Confidi avvia le azioni legali nei confronti del debitore e degli eventuali garanti.



**REGIONE
PUGLIA**

DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO

FONDO DI GARANZIA PER
OPERAZIONI DI SOCIAL LENDING

ALLEGATO B ALL'ACCORDO DI FINANZIAMENTO

Descrizione dello Strumento - Fondo di garanzia per operazioni di social lending

7. Caratteristiche dello strumento

Lo strumento finanziario Fondo di garanzia per operazioni di social lending è lo strumento con cui la Regione Puglia offre la possibilità alle micro e piccole imprese di dotarsi di idonee garanzie per l'accesso al credito per il tramite di piattaforme di lending. Gli obiettivi sono quelli di:

- ✓ proseguire nel proprio percorso di sviluppo degli strumenti di ingegneria finanziaria e finanza innovativa, in linea con l'orientamento espresso in ambito nazionale ed europeo, esplorando forme alternative di accesso al credito nel solco del bando Minibond e del progetto Equity;
- ✓ promuovere lo sviluppo delle micro e piccole imprese, anche nei processi di internazionalizzazione, favorendo l'accesso al credito attraverso strumenti di finanza innovativa, social lending, al fine di:
 - velocizzare i tempi di erogazione dei prestiti, fortemente abbattuti rispetto al sistema bancario;
 - ridurre il costo dell'intermediazione finanziaria;
 - migliorare le condizioni finanziarie delle micro e piccole imprese aumentando l'offerta di credito a loro diretta e permettendo di ridurre la dipendenza dal debito bancario;
- ✓ diversificare il portafoglio investimenti per famiglie e investitori istituzionali;
- ✓ concorrere, attraverso la costituzione di una efficace ed efficiente rete di Confidi, al perseguimento degli obiettivi di politica industriale regionale per il medio - lungo periodo;
- ✓ assicurare nel breve - medio periodo adeguate risorse per sostenere la crescita in atto del sistema produttivo regionale anche attraverso la rete dei confidi presenti nella regione..

La dotazione della misura è di 3.000.000 di euro, di cui € 747.734,67 riservati a beneficiari della Provincia di Foggia.

2. Requisiti per l'accesso alla garanzia

I Destinatari degli aiuti in forma di garanzia sono le micro e piccole imprese ed i liberi professionisti - in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, in analogia all'art.12 della legge n. 81 del 22 maggio 2017 - che alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono:

- a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese e se professionisti essere abilitati ed iscritti agli albi se previsto dalla rispettiva norma professionale;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e/o sottoposti a procedure concorsuali;
- c) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- d) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
- e) non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
- f) non dovere restituire agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
- g) non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei confronti del destinatario di tali procedure su richiesta dei suoi creditori, così come previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Descrizione dello Strumento - Fondo di garanzia per operazioni di social lending

3. Settori esclusi

Gli aiuti in forma di garanzia possono essere concessi alle imprese di qualsiasi settore ad eccezione dei seguenti:

- a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio;
- b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;
- c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato, nei casi seguenti:
 - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
- f) aiuti ad imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;
- g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

4. Tipologia ed entità delle agevolazioni

Gli aiuti concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione per la concessione di aiuti di importanza minore alle PMI (*de minimis*) riguardano le operazioni di garanzia su prestiti per investimenti, attivo circolante e capitalizzazione, attivati dai soggetti di cui al precedente art. 2, per il tramite di piattaforme di social lending, dell'importo massimo pari ad Euro 30.000,00.

Gli aiuti di cui al precedente comma 1 danno luogo ad un'intensità di aiuto pari ad un Equivalente Sovvenzione Lordo calcolato utilizzando il metodo nazionale autorizzato con decisione n. 4505 del 06.07.2010 della Commissione Europea.

L'importo complessivo degli aiuti concessi ai sensi del comma 1 ("aiuti de minimis"), unitamente a quelli concessi al medesimo destinatario da altre Amministrazioni, Enti ed Organismi pubblici non deve superare € 200.000,00 nel periodo di n. 3 esercizi finanziari, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Il prestito sotteso alla garanzia potrà avere durata massima pari a 10 anni.

La garanzia non deve superare l'80% del prestito concesso all'impresa. Il moltiplicatore (cd. Rapporto di *gearing*) è pari a 4.

5. Novità dell'iniziativa

Aumento dell'offerta di credito per le micro e piccole imprese, attraverso canali alternativi a quello bancario e favorita da strumenti a disposizione della finanza innovativa (piattaforme di lending).

Descrizione dello Strumento - Fondo di garanzia per operazioni di social lending

6. Spese ammissibili

Per quanto concerne gli investimenti in attivi materiali e immateriali sono ammissibili a garanzia i finanziamenti destinati a coprire le seguenti spese:

a) attivi materiali:

- acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni in misura non superiore al 10% del costo complessivo dell'investimento in attivi materiali;
- opere murarie e assimilate;
- infrastrutture specifiche;
- acquisto macchinari, impianti e attrezzature;
- acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.

b) attivi immateriali:

- acquisto di servizi di consulenza specifica;
- costi relativi a:
 - rilascio di certificazione di qualità, di qualità etica, sociale e Ambientale;
 - marchi e brevetti;
 - avviamento.

7. Modalità di accesso alla garanzia

Le domande di ammissione alla garanzia, da concedere in forma di garanzia di credito alle operazioni indicate nel precedente punto 3, devono essere trasmesse ai Confidi gestori del fondo di cui all'avviso su modulistica predisposta dal dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi.

La modulistica di cui al punto precedente è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione unitamente all'elenco dei Confidi gestori dei fondi.

Le domande di ammissione possono essere presentate ai Confidi a partire dalla pubblicazione della documentazione di cui al punto precedente. Le operazioni sottese alle domande devono riferirsi ad operazioni avviate dopo la pubblicazione del presente Avviso.

8. Valutazione delle domande

L'esame della domanda da parte dei Confidi è effettuata secondo l'ordine di arrivo.

I Confidi possono richiedere ogni ulteriore documento o chiarimento ritenuto necessario ad integrazione della documentazione ricevuta.

L'analisi tecnica della domanda ai fini dell'ammissione dovrà tener conto almeno dei seguenti parametri:

- h) idoneità finanziaria dell'impresa, in particolare della sua capacità di generare flussi di cassa idonei al pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale a scadenza;
- i) idoneità della struttura dell'impresa e del suo potenziale flusso finanziario, calcolati prendendo a base l'ultimo bilancio approvato;
- j) idoneità tecnica dell'operazione proposta e dello strumento da attivare in rapporto agli obiettivi d'impresa.

Ciascun Confidi invierà specifica comunicazione al richiedente sull'esito della domanda presentata e, nel caso di esito positivo, provvederà ad inviare alla piattaforma di lending la domanda di finanziamento compilata dall'impresa, completa della delibera o di altro idoneo atto dal quale risulti la concessione della garanzia a valere sul fondo regionale di cui al presente avviso.

L'ammissione a garanzia da parte del Confidi non vincola la piattaforma di lending (e gli investitori correlati) alla concessione del finanziamento e, pertanto, l'effettiva ammissione a garanzia è subordinata all'ammissione a finanziamento e alla sua erogazione.

Descrizione dello Strumento - Fondo di garanzia per operazioni di social lending

I confidi provvedono all'inserimento del beneficiario all'interno del registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, ad avvenuta attivazione dello stesso.

I Confidi sono tenuti a dare periodica informativa al Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi, delle domande di finanziamento in favore delle quali è stata ammessa la concessione di garanzia a valere sul fondo regionale, come specificato nell'accordo di finanziamento.

9. Verifiche, controllo e monitoraggio

Dalla data di accoglimento della domanda e per tutto il periodo di concessione della garanzia, i Confidi sono tenuti a verificare il rispetto della normativa che regola gli aiuti di cui al presente avviso, il mantenimento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni.

Il Confidi dovrà inoltre assicurare le attività di monitoraggio dell'utilizzazione del fondo ricevuto secondo le direttive al Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi.

La medesima Sezione potrà disporre in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche, anche a campione, che riterrà opportune.

È fatto obbligo all'impresa beneficiaria delle agevolazioni di consentire a funzionari di organismi e/o servizi, nazionali e regionali, preposti alle funzioni di controllo e di audit, controlli in loco finalizzati alla verifica della correttezza delle operazioni agevolate.

10. Cessazione e revoca

L'agevolazione concessa perde ogni suo effetto nel caso di estinzione anticipata del prestito.


La garanzia di credito cessa a partire dalla data in cui si è perfezionata l'estinzione.

La garanzia di credito è revocata quando:

a) sono venuti meno i requisiti di ammissibilità e fruizione dell'agevolazione;

b) l'agevolazione è stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti.

I consorzi fidi sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, le cessazioni e le revoche disposte a norma del presente articolo.



**REGIONE
PUGLIA**

MODELLI PER IL CONTROLLO DELLO STRUMENTO

FONDO DI GARANZIA PER
OPERAZIONI DI SOCIAL LENDING

ALLEGATO C ALL'ACCORDO DI FINANZIAMENTO

Modelli per il controllo dello Strumento - Fondo di garanzia per operazioni di social lending

1 – Controlli sulle agevolazioni concesse ai destinatari finali

Il programma degli investimenti e di spesa viene realizzato dalle imprese beneficiarie entro il termine previsto, e l'impresa beneficiaria presenta al Confidi tutta la documentazione necessaria a dimostrare la corretta realizzazione degli investimenti e delle spese

I controlli sono effettuati a campione a seguito di verifiche documentali e/o sopralluoghi presso la sede dell'impresa.

Per tutti i beneficiari, il Confidi procede alla verifica amministrativa sui destinatari della garanzia mediante controlli documentali. Qualora dal controllo della documentazione presentata dal Beneficiario emergano alcune non conformità o mancanze tali da rendere il risultato del controllo non regolare, lo stesso Beneficiario può sanare questi elementi carenti (mancanti o incompleti) attraverso la presentazione delle necessarie e opportune integrazioni. Se il controllo della documentazione integrativa dà esito positivo, il procedimento proseguirà con le modalità del controllo regolare. Se il Beneficiario non produce la documentazione necessaria a sanare le carenze emerse durante il controllo amministrativo documentale, il procedimento di controllo ha esito negativo, ed il finanziamento non sarà ammissibile a garanzia.

La Regione Puglia si riserva ulteriori verifiche in ordine alla conformità alle norme comunitarie e nazionali, anche attraverso verifiche in loco su base campionaria di singole operazioni in corso.

2 - Struttura organizzativa dello strumento e sistema dei controlli interni

Al Confidi sono attribuite tutte le attività operative connesse con la promozione dello strumento, l'istruttoria delle domande di garanzia, la concessione delle garanzie, le verifiche sulla corretta realizzazione delle spese.

Tali procedure sono affidate a _____

(specificare la struttura e le risorse del Confidi cui sono affidate le singole funzioni, con inserimento del relativo organigramma)

La Regione Puglia garantisce lo svolgimento dei controlli in coerenza al Regolamento (UE) 1303/2013 e dei Regolamenti Delegati.

La Regione Puglia effettua, con cadenza annuale, i controlli sui confidi finalizzati a verificare l'esistenza della contabilità separata e degli obblighi previsti nell'Accordo di finanziamento sottoscritto fra le parti.

Con specifico riferimento al sistema dei controlli interni del confidi, al fine di mantenere un corretto assetto dei controlli, i compiti e le responsabilità relative alla gestione delle attività saranno assegnati nel rispetto della separazione dei ruoli, in particolare è previsto che

(inserire dettagliata descrizione dei sistemi di controllo interno, dei controlli di primo livello e di secondo livello)

3 - Redazione della Relazione Semestrale ed Annuale

Il Fondo viene gestito con apposite contabilità separate, tali da consentire la verifica immediata e univoca dei movimenti, in entrata e in uscita, relativi alle risorse dello Strumento, e la chiara identificazione del conto di provenienza e/o destinazione.

In particolare, il Confidi tiene una contabilità separata per le garanzie erogate sui prestiti relativi a beneficiari della provincia di Foggia.

Modelli per il controllo dello Strumento - Fondo di garanzia per operazioni di social lending

Il raccordo tra la contabilità del confidi e la contabilità del Fondi avviene attraverso dei conti di debito, che altro non rappresentano se non l'ammontare delle disponibilità contabili e monetarie di ciascun fondo.

Il confidi trasmette alla Regione la relazione annuale e la relazione semestrale previste dall'Accordo di finanziamento.